

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio e Commissione

98/98/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1997, relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra** 1
- Accordo europeo, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra 3
- Accordo, tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili 97
- ★ **Atto finale** 244
- Accordo, in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia sul trasporto marittimo 253
- Accordo, in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna 254
- Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo di associazione con la Lettonia 256

Prezzo: 45 ECU



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo 1/70% — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1997

relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

(98/98/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDONO:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

Sono approvati, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, nonché i protocolli, le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e con il paragrafo 3, secondo comma,

I testi dell'accordo, dei protocolli allegati e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il secondo comma dell'articolo 101,

Articolo 2

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio, a norma dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽¹⁾,

vista l'approvazione del Consiglio, a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

1. La posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione e di comitato di associazione, se agisce su delega del Consiglio di associazione, è stabilita dal Consiglio in base a una proposta della Commissione, oppure, se del caso, dalla Commissione, secondo le corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

considerando che dovrebbe essere approvato l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 12 giugno 1995,

2. A norma dell'articolo 111 dell'accordo europeo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione secondo il suo regolamento interno, e rende nota la posizione della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 323 del 4.12.1995, pag. 41.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è presa, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di notifica di cui all'articolo 131 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita i sud-

detti atti di notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN

Per la Commissione

Il Presidente

J. SANTER

ACCORDO EUROPEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «la Comunità»,

che agiscono nel quadro dell'Unione europea,

da una parte,

e LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

in appresso denominata «Lettonia»,

dall'altra,

RICORDANDO i legami storici fra le parti e i valori comuni che condividono;

RICONOSCENDO che la Comunità e la Lettonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocità, che consenta alla Lettonia di partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando le relazioni già avviate in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e con l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali;

CONSIDERANDO l'impegno a rafforzare le libertà politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico della Lettonia che rispetta — anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE) e dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) — lo Stato di

diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che prevede un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche e la liberalizzazione necessaria per introdurre stabilmente l'economia di mercato;

CONCORDI nel ritenere che la Lettonia abbia fatto considerevoli progressi nell'attuare le riforme politiche ed economiche e che proseguirà su questa via;

CONSIDERANDO l'impegno a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel trattato della Carta europea dell'energia e nella dichiarazione ministeriale della conferenza di Lucerna del 30 aprile 1993;

DESIDEROSI di migliorare i contatti tra i cittadini nonché la libera circolazione delle informazioni e delle idee, come concordato tra le parti nell'ambito della CSCE e dell'OSCE;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;

RICONOSCENDO la necessità di portare avanti, con l'aiuto della Comunità, la riforma politica ed economica in Lettonia;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di contribuire all'attuazione delle riforme e di aiutare la Lettonia ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;

RICONOSCENDO che la piena applicazione dell'accordo è inscindibile dalla realizzazione di un programma coerente di riforme economiche e politiche da parte della Lettonia;

RICONOSCENDO la necessità di proseguire la cooperazione regionale tra gli Stati baltici, tenendo conto dell'esigenza di portare avanti in parallelo l'integrazione tra l'Unione europea e questi ultimi, tra di essi e in un più vasto contesto regionale;

CONSIDERANDO l'impegno a liberalizzare il commercio in base ai principi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

PREVEDENDO che l'accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra di essi e soprattutto per lo sviluppo degli scambi, delle questioni commerciali e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;

TENENDO CONTO del dialogo politico sulle questioni di reciproco interesse instaurato dalla dichiarazione comune del maggio 1992;

DESIDEROSI di avviare e intensificare un dialogo politico regolare nel contesto multilaterale definito dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, rafforzato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 1994 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994;

RICORDANDO che la Lettonia è associata all'Unione europea occidentale (UEO) dal maggio 1994 e che partecipa al Programma «Partenariato per la pace» dell'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO);

RICONOSCENDO il contributo che il patto per la stabilità in Europa può dare alla stabilità e alle relazioni di buon vicinato nella regione baltica e ribadendo la loro ferma intenzione di collaborare per il successo dell'iniziativa;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di utilizzare strumenti globali e pluriennali di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria;

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Lettonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

DESIDERANDO creare un contesto per la cooperazione volta a combattere le attività illegali;

RICONOSCENDO che la Lettonia intende diventare, a termine, membro dell'Unione europea e che, a giudizio delle parti, l'associazione istituita dal presente accordo la aiuterà a conseguire questo obiettivo;

TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di comune interesse,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Lettonia, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
 - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
 - istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Lettonia, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le parti;
 - promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così lo sviluppo economico dinamico e la prosperità della Lettonia;
 - gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, della cooperazione per la prevenzione delle attività illegali nonché dell'assistenza della Comunità alla Lettonia;
 - sostenere gli sforzi della Lettonia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;
 - costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Lettonia nell'Unione europea. A tal fine, la Lettonia dovrà adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia;
 - creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.

2. Le parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità della regione, che gli Stati baltici mantengano e sviluppino la cooperazione fra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Articolo 3

1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui di seguito, che scadrà al più tardi il 31 dicembre 1999.

2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il consiglio di associazione di cui all'articolo 110 esaminerà periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lettonia in base ai principi menzionati nel preambolo.

3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica né al titolo II né al titolo III.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 4

L'Unione europea e la Lettonia sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Lettonia, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:

- il progressivo ravvicinamento della Lettonia all'Unione europea;
- una progressiva convergenza di posizioni tra le parti sulle questioni internazionali, in particolare quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una di esse;
- una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;
- la sicurezza e la stabilità in Europa.

Articolo 5

Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.

Articolo 6

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di associazione, cui

spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottoporgli.

2. Con l'accordo delle parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Lettonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;
- inserendo la Lettonia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Articolo 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica di Lettonia (in appresso denominato «comitato parlamentare»).

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 8

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Lettonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni del GATT e dell'OMC.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello indicato negli allegati II-IV e X oppure, se inferiore, quello effettivamente applicato erga omnes il 1° gennaio 1995.
4. Qualora, dopo il 1° gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunità e la Lettonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Lettonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ai prodotti citati all'articolo 16.
3. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità delle disposizioni di detto trattato.

Articolo 10

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lettonia sono aboliti il 1° gennaio 1995.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1° gennaio 1995 per i prodotti originari della Lettonia.

Articolo 11

1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti il 1° gennaio 1995.
2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
 - il 1° gennaio 1996 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
 - il 1° gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati.
3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
 - il 1° gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
 - il 1° gennaio 1999 i dazi rimanenti sono eliminati.
4. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lettonia di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1° gennaio 1995.

Articolo 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 13

Il 1° gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e la Lettonia.

Articolo 14

1. Il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Lettonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato IV, che saranno aboliti dalla Lettonia entro e non oltre la fine del 1998.
2. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Lettonia e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità il 1° gennaio 1995.

3. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lettonia il 1° gennaio 1995.

Articolo 15

Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra parte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

Articolo 16

1. I prodotti tessili di origine lettone elencati nell'allegato V del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità secondo le modalità indicate nel medesimo allegato, che può essere riveduto previa decisione del consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'articolo 112.

2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Articolo 17

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Lettonia.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lettonia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Comunità.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA

Articolo 18

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Lettonia.

2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 19

Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati.

Articolo 20

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari della Lettonia e alle importazioni in Lettonia di prodotti agricoli originari della Comunità.

2. La Comunità e la Lettonia si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati VII-XI alle condizioni ivi specificate.

3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.

4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità, delle regole della politica agraria della Lettonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia lettone, del potenziale di produzione e di esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali, la Comunità e la Lettonia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Articolo 21

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra parte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

PESCA

Articolo 22

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Lettonia.

2. Per «prodotti della pesca» si intendono i prodotti elencati nel capitolo 3 della nomenclatura combinata e i gruppi di prodotti di cui ai codici 0511 91 10, 0511 91 90, 1604, 1605, 1902 20 10 e 2301 20 00 della nomenclatura combinata.

Articolo 23

1. La Comunità e la Lettonia si accordano reciprocamente le concessioni di cui agli allegati XII e XIII alle condizioni ivi specificate.

2. Le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 4, e 21 si applicano, *mutatis mutandis*, ai prodotti della pesca.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 24

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e n. 2.

Articolo 25

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, negli scambi tra la Comunità e la Lettonia:

- non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione né oneri di effetto equivalente, né si aumentano quelli già applicati;
- non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né misure di effetto equivalente, né si rendono più restrittive quelle già esistenti.

2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche nei settori agricolo e della pesca della Lettonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Articolo 26

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 27

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Lettonia sanciti nel presente accordo.

Articolo 28

La Lettonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 25, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità.

Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi il 31 dicembre 1998.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Lettonia informa il consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Lettonia fornisce al consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale elimina-

zione di tali dazi iniziando al più tardi dopo due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

Articolo 29

Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.

Articolo 30

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata, sia essa la Comunità o la Lettonia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.

Articolo 31

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 25 porti a

- i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 32

Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominati «gli Stati membri») e la Lettonia procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che

presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa, alla fine de 1998, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 33

1. Nel caso in cui la Comunità o la Lettonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), la parte interessata, sia essa la Comunità o la Lettonia, fornisce il più rapidamente possibile al consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare le misure necessarie per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posto fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di associazione, la parte importatrice può adottare le misure del caso.

c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del consiglio di associazione.

Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

- d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Lettonia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

Articolo 34

Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 35

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione di vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o delle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 36

Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicare agli scambi tra la Lettonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 37

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalità lettone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Lettonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato

membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 38

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità lettone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Lettonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

Articolo 39

1. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 38.

2. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 40

Le disposizioni adottate dal consiglio di associazione in conformità dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Lettonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Lettonia o degli Stati membri.

Articolo 41

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

— si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori lettoni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

— gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 42

A decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lettonia sarà stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale

nella Comunità, il consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.

Articolo 43

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Lettonia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Lettonia nei modi specificati all'articolo 92 del presente accordo.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

Articolo 44

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XIV:

- i) un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi per lo stabilimento di società lettoni;
- ii) alle consociate e filiali di società lettoni stabilite sul loro territorio, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle società di paesi terzi stabilite sul loro territorio.

2. La Lettonia agevola l'avvio di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, essa:

- i) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle società comunitarie, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle società di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XV, per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;
- ii) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Lettonia, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio.

3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), la Lettonia si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

4. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), il consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilità di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XV. Il consiglio di associazione può decidere di modificare detto allegato.

Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all'articolo 3, il consiglio di associazione può decidere in via eccezionale, su richiesta della Lettonia e in caso di necessità, di prorogare per un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori elencati nell'allegato XV.

5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attività dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.

Articolo 45

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 46

Ai fini del presente accordo,

a) per «società comunitaria» o «società lettone» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Lettonia.

Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Lettonia viene considerata una società comunitaria o lettone se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Lettonia;

b) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

c) per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

d) per «stabilimento» si intende:

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) per quanto riguarda le società comunitarie o lettone, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Lettonia o nella Comunità.

e) per «attività» si intendono quelle economiche;

f) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino della Lettonia» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Lettonia.

h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o della Lettonia stabiliti al di fuori della Comunità e della Lettonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Lettonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lettonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Lettonia in conformità delle rispettive legislazioni.

Articolo 47

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini della controparte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte nel quadro dell'accordo.

3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

Articolo 48

1. Le disposizioni degli articoli 44 e 47 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.

Articolo 49

1. Una «società comunitaria» o una «società lettone» stabilita, rispettivamente, sul territorio della Lettonia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Lettonia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della Lettonia, purché si tratti di quadri inter-

medi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

— dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

— controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

— hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione e al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

c) per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Lettonia di cittadini lettoni o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a) all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una

società lettone oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Lettonia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che
- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Lettonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Lettonia.

Articolo 50

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Lettonia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Lettonia e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

Articolo 51

Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie:

- siano in corso di ristrutturazione;
- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Lettonia;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini lettoni in un determinato settore o in una determinata industria in Lettonia;
- o siano nuove industrie sul suo territorio.

Le suddette misure:

- cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3,
- sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e
- si riferiscono unicamente allo stabilimento in Lettonia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già

stabiliti in Lettonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini lettoni.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Lettonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Lettonia consulta il consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Lettonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Lettonia consulta il consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 52

1. Le parti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o lettoni stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi, a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Lettonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 53

1. Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Lettonia stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall'altra parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere all'altra parte di avviare consultazioni.

Articolo 54

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

- a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti per le parti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
- b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le parti:

- a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione del carico degli accordi bilaterali tra uno Stato membro della Comunità e l'ex Unione Sovietica;
- b) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi, tranne casi eccezionali in cui società di linea di una qualsiasi delle parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;
- c) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa;

- d) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

Ogni parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o società dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati a fornire servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Lettonia e viceversa.

4. Per consentire il transito delle merci attraverso il territorio di ciascuna parte, le parti si impegnano a concludere quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico intermodale attraverso i rispettivi territori.

5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario e fluviale nonché, se del caso, aereo saranno oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

6. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 5, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente il giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.

7. Durante il periodo transitorio, la Lettonia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e aerei, nella misura in cui ciò favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

8. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di associazione esamina in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo.

CAPITOLO IV

Articolo 58

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 55

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 56

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra in base ad una specifica disposizione dell'accordo.

Articolo 57

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini della Lettonia oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo.

TITOLO V

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPITOLO I

Articolo 62

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

Articolo 61

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile secondo le disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e trasferimento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Lettonia.

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o in base alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Lettonia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 59

Le parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle parti a norma dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), in particolare l'articolo V.

Articolo 60

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

Fatto salvo l'articolo 44, ultimo paragrafo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è garantita la libera circolazione del capitale connesso allo stabilimento e all'attività dei lavoratori autonomi, compresa la liquidazione e il rimpatrio di questi investimenti.

2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Ciò si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per operazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti e ai prestiti finanziari.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Lettonia evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Lettonia nonché di rendere più restrittivo il regime esistente.

4. Le parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Lettonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 63

1. Le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Il consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

Articolo 64

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Lettonia:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Lettonia, o in una sua parte sostanziale;

- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.

3. Entro il 31 dicembre 1997, il consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1 iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si basa sulle disposizioni dell'accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

- 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 iii), le parti accettano che, fino al 31 dicembre 1999, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Lettonia venga valutato tenendo conto del fatto che la Lettonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Lettonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

- b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuti di Stato.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:

— la disposizione del paragrafo 1 iii) non si applica;

— le pratiche contrarie al paragrafo 1 i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

la Comunità o la Lettonia possono prendere misure appropriate, previa consultazione nell'ambito del consiglio di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1 iii) del presente articolo, tali misure appropriate, qualora si applichi in materia il GATT, possono essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

Articolo 65

1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta appena possibile all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Lettonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Lettonia, a seconda dei casi, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro del GATT, possono adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Lettonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 66

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il con-

siglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, e i pertinenti principi del trattato CECA, segnatamente la libertà decisionale per gli imprenditori.

Articolo 67

1. A norma del presente articolo e dell'allegato XVII, le parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. La Lettonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tale diritti.

3. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVII, paragrafo 1, delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.

4. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 68

1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC.

2. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, le società lettoni, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Entro e non oltre il termine del periodo di transizione di cui all'articolo 3, le società comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Lettonia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lettoni.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Lettonia, a norma del capitolo II del titolo IV, come succursali, definite ai sensi dell'articolo 46, e con le modalità di cui all'articolo 57, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lettoni. Le società comunitarie stabilite in Lettonia come filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 46, beneficiano di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3.

Quando la Lettonia avrà adottato la legislazione necessaria, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993.

Il consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Lettonia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le società comunitarie prima del termine del periodo di transizione.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Lettonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 37-60 del presente accordo.

CAPITOLO III

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Articolo 69

Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Lettonia nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Lettonia a quella della Comunità. La Lettonia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 72

1. La Comunità e la Lettonia sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Lettonia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Lettonia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli

Articolo 70

Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti, telecomunicazioni, ambiente, commesse pubbliche, statistiche, affidabilità dei prodotti, diritto del lavoro e degli imprenditori.

Fra questi settori, si dovrebbe progredire rapidamente nel ravvicinamento delle leggi riguardanti, in particolare, il mercato interno, la concorrenza, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei consumatori.

Articolo 71

La Comunità fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti;
- aiuto per migliorare le procedure doganali e le statistiche;
- aiuto per il ravvicinamento della legislazione lettone a quella dell'Unione europea.

aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, all'agricoltura e al settore agro-industriale, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.

4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i tre Stati baltici con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale nonché

con gli altri paesi situati sulle rive del Mar Baltico per uno sviluppo integrato della regione.

Articolo 73

Cooperazione industriale

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:
 - la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Lettonia;
 - la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato lettoni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
 - la ristrutturazione di singoli settori;
 - la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'industria leggera, dei beni di consumo e dei servizi di mercato.
2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Lettonia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

Articolo 74

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lettonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lettonia.
2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:
 - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lettonia;
 - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
 - un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;

- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.

La Comunità potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni.

3. La Lettonia si atterrà alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).

Articolo 75

Piccole e medie imprese

1. Le parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunità e della Lettonia.
2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how:
 - migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonché per la cooperazione transfrontaliera;
 - fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi;
 - instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunità attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera.
3. Sarà prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.

Articolo 76

Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della Comunità

1. Le parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunità, al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformità.
2. A tale scopo, la cooperazione punta a:
 - promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità, riconoscendo il diritto

della Lettonia di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (più rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualità ambientale;

- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Lettonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET).

3. La Comunità fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente organizzando programmi di formazione per gli esperti lettoni in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e sistemi di qualità nei paesi europei.

Articolo 77

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:

- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;
- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle parti.

Articolo 78

Istruzione e formazione

1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo equilibrato le risorse umane e di migliorare il livello

dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Lettonia, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaborano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, sul programma TEMPUS e sull'Eurofacoltà). In questo contesto, si esamina anche l'opportunità di una partecipazione della Lettonia ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

- riforma del sistema d'istruzione e di formazione lettone;
- formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro;
- cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- promozione dell'insegnamento delle lingue in Lettonia, soprattutto per le minoranze;
- insegnamento delle lingue della Comunità, formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria;
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e delle nuove tecniche di formazione;
- fornitura di materiale e attrezzature per la formazione.

Articolo 79

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonché la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e dei terreni non inquinati.

Si cercherà in particolare di:

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale;
- avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli;
- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione;
- promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunità;
- ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione;
- promuovere la complementarità nel settore agricolo;
- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Lettonia;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;
- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola;
- promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi.

2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.

Articolo 80

Pesca

1. Le parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia.

2. La cooperazione tiene conto in particolare:

- dell'avvio di attività sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico;
- della tradizionale cooperazione in materia di pesca;
- della necessità di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione;
- dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia;
- della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lettonia mediante la creazione di joint venture;
- dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessità di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione;
- dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how;
- dell'introduzione in Lettonia delle norme CE in materia di qualità della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi);
- degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonché sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca;
- della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.

Articolo 81

Energia

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa.

2. La cooperazione si prefigge quanto segue:

- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

- settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza;
 - maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;
 - settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura europee;
 - ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
 - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;
 - trasferimento di tecnologia e know-how;
 - cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia;
 - cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.
3. Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

Articolo 82

Sicurezza nucleare

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori:
 - miglioramento della formazione del personale;
 - perfezionamento della legislazione e delle normative lettoni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
 - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
 - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
 - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
 - gestione delle scorie radioattive;
 - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
 - decontaminazione;
 - definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente.
3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di

sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia.

4. Le parti riconoscono la necessità di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare e identificare il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potrà ampliare la cooperazione nel settore.

Articolo 83

Ambiente

1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale.
2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:
 - controllo efficace dei livelli di inquinamento;
 - lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
 - sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali (comprese le centrali nucleari);
 - classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
 - qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (protezione del Mar Baltico dall'inquinamento causato da navi, isole artificiali, piattaforme e altre fonti);
 - riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
 - uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili;
 - controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento provocato dai prodotti chimici agricoli, eutrofizzazione dell'acqua;
 - protezione delle foreste, della flora e della fauna;
 - conservazione della biodiversità;
 - zone protette;
 - pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
 - miglioramento dei mezzi pubblici, specialmente nelle città;
 - uso di strumenti economici e fiscali;

- gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;
- mutamenti climatici a livello planetario;
- ripristino delle zone contaminate;
- tutela della salute umana contro i rischi ambientali.

3. La cooperazione avverrà principalmente tramite:

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'utilizzazione in condizioni sicure delle biotecnologie ecologiche;
- potenziamento istituzionale e programmi di formazione;
- trasferimento di tecnologia e di know-how;
- ravvicinamento delle leggi (in base alle norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (compresa la cooperazione tra i tre Stati baltici e nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e a livello internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- istruzione e informazione sulle questioni ambientali;
- studi di impatto ambientale.

Articolo 84

Trasporti

1. Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Lettonia di:

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito comunitario attraverso la Lettonia, su strada, per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; preparazione del quadro legislativo e istituzio-

nale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;

- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari);
- sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in Lettonia.

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:

- costruzione e modernizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali e aeroportuali lungo i corridoi transeuropei riconosciuti e i principali assi stradali di interesse comune;
- miglioramento delle condizioni, riduzione dei tempi di attesa e agevolazione del transito alle frontiere sul tratto lettone del corridoio multimodale n. 1 di Creta, in base alle norme stabilite dagli accordi internazionali dell'Unione europea per garantire l'interoperatività;
- gestione della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti, ivi compresa la cooperazione tra le autorità nazionali competenti;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto strada-rottaia, della containerizzazione e del trasbordo;
- contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità;
- promozione del cabotaggio in alternativa al trasporto transfrontaliero e come soluzione particolarmente indicata nella regione del Mar Baltico;
- promozione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti;
- progetti concreti in un contesto trilaterale o multilaterale (consiglio degli Stati del Mar Baltico), di cooperazione regionale, come la Via Baltica.

Articolo 85

Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive

1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive;

- definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti;
- attività di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia;
- esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le parti;
- promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:

- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Lettonia, nonché di strumenti e procedure giuridici;
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni lettone e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione dei sistemi transeuropei;
- aspetti giuridici delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati;
- modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi lettoni.

Articolo 86

Infrastrutture d'informazione

Le parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede:

- scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi;

- una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione attuali (università e/o enti governativi);
- scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le parti;
- formazione e consulenze;
- esecuzione congiunta di progetti;
- promozione e definizione congiunta di norme, metodi di certificazione e metodi di prova;
- promozione di un quadro normativo appropriato;
- promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture.

Articolo 87

Banche, assicurazioni e altri servizi finanziari

1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per favorire la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Lettonia.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
 - miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Lettonia sulla base delle norme internazionali e della Comunità europea;
 - consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;
 - sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
 - compilazione di glossari terminologici;
 - scambi di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge e le leggi già in vigore;
 - preparazione e traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e lettoni.
3. A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.

Articolo 88

Cooperazione nel settore della revisione dei conti e dei controlli finanziari

1. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti

all'interno dell'amministrazione lettone, ispirati ai metodi e alle procedure standard della Comunità.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

- scambi di informazioni relative ai sistemi di revisione dei conti;
- uniformazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;
- attività di formazione e consulenza.

3. A tal fine, la Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

Articolo 89

Politica monetaria

Su richiesta delle autorità lettoni, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Lettonia ad allineare progressivamente le sue politiche a quelle del sistema monetario europeo. Su richiesta della Lettonia, si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del sistema monetario europeo.

Articolo 90

Riciclaggio del denaro

1. Le parti riconoscono la necessità di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force «Azione finanziaria» (FATF).

Articolo 91

Sviluppo regionale

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:

- scambi di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Lettonia per l'elaborazione di tali politiche;

— azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;

— studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunità;

— scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;

— scambi di funzionari o esperti;

— assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere;

— avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

Articolo 92

Cooperazione nel settore sociale

1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanità, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende:

— assistenza tecnica;

— scambi di esperti;

— cooperazione tra imprese;

— informazione e attività di formazione;

— cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:

— organizzazione del mercato del lavoro;

— modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza professionale;

— pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;

— promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, prestazioni di esperti, informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale lettone alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

*Articolo 93***Turismo**

Le parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare:

- agevolando il flusso di turisti;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- sviluppando i progetti di cooperazione regionale;
- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.);
- introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.

*Articolo 94***Informazione e comunicazione**

1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunità e la Lettonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lettonia informazioni più specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.

3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.

*Articolo 95***Tutela dei consumatori**

1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lettonia e della Comunità. Un'effettiva tutela dei consumatori è infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato.

2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le parti promuovono e garantiscono:

- un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia;
- il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lettonia con quella della Comunità;
- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza.

3. La cooperazione può comprendere:

- scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;
- formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG;
- potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni;
- creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri lettoni e comunitari;
- accesso alle banche dati della Comunità;
- sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori.

4. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

*Articolo 96***Dogane**

1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale lettone a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
- la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;

- l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Lettonia;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini;
- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 100 e dal titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 97

Cooperazione statistica

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Lettonia.
2. In particolare, le parti cooperano al fine di:
 - rafforzare l'apparato statistico della Lettonia;
 - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
 - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;
 - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
 - garantire il carattere riservato dei dati;
 - scambiare informazioni statistiche.
3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

Articolo 98

Economia

1. La Comunità e la Lettonia agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle

rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Lettonia:

- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomiche nonché sulle strategie di sviluppo;
- analizzano in comune le questioni economiche di interesse reciproco, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Lettonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Articolo 99

Pubblica amministrazione

Le parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

Articolo 100

Droga

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonché per prevenire e ridurre la domanda di droga.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità per realizzare azioni in comune.
3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. È prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunità.

La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda:

- l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali;
 - la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
 - una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga;
 - la formazione di personale e la ricerca;
- la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF).
- Le parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

TITOLO VII

COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

Articolo 101

1. Le parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attività illecite:

- immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalità sul territorio dell'altra parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
- corruzione;
- operazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari;
- trasferimento illecito di autoveicoli;
- criminalità organizzata.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:

- l'elaborazione della legislazione nazionale;
- la creazione di centri d'informazione;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;
- la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.

Le parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE CULTURALE

Articolo 102

1. Le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Lettonia i programmi di cooperazione culturale

comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

- le traduzioni letterarie;
- gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone);
- la pubblicità relativa alle manifestazioni culturali;
- la cooperazione tra biblioteche.

2. Le parti possono cooperare per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo lettone potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma.

Le parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 103

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 104, 105, 106 e 107, fatto salvo l'articolo 107, la Lettonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.

Articolo 104

Tale assistenza finanziaria è coperta:

- sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previa consultazioni con la Lettonia e tenuto conto del disposto degli articoli 105 e 106;

- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con la Lettonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

Articolo 105

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le parti. Le parti informano il consiglio di associazione.

Articolo 106

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Lettonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:

- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa lettone;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Lettonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilità e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Lettonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Lettonia in materia.

Articolo 107

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia lettone, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lettonia.

Articolo 108

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Articolo 109

La Lettonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XVIII. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lettonia alle attività di cui all'allegato XVIII, il consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Lettonia a queste attività. Il contributo finanziario della Lettonia alle attività di cui all'allegato XVIII si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Lettonia.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 110

È istituito un consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 111

1. Il consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lettone.

2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lettone, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del consiglio di associazione.

Articolo 112

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le parti.

Articolo 113

1. Ciascuna parte può deferire al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una parte in causa della controversia.

Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Articolo 114

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo lettone, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

2. Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

Articolo 115

Il consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 116

È istituito un comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lettone e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Articolo 117

1. Il comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lettone.
2. Il comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lettone, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 118

Il comitato parlamentare può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.

Il comitato parlamentare è tenuto al corrente delle decisioni del consiglio di associazione.

Il comitato parlamentare può rivolgere raccomandazioni al consiglio di associazione.

Articolo 119

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possono adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 120

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le

condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
- d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.

Articolo 121

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Lettonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Lettonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lettoni o tra società e filiali lettoni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 122

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Lettonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Lettonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Articolo 123

1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa

fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 124

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro, fatta eccezione per i settori di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

Articolo 125

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro.

Articolo 126

I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-XVIII sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 127

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'Accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 128

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 129

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lettonia.

Articolo 130

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 131

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sugli scambi e sulla

cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.

Il presente accordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

Le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del consiglio di associazione.

Nel corso della prima riunione, il consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearli alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Luxembourg, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni negentienhonderd vijfnegentig.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Luxemburgissa kahdententoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni nittonhundranittiofem.

Parakstīts Luksemburgā, jūnija divpadsmitajā dienā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit piektajā gadā.

Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap,
de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España




Pour la République française



Thar ceann na hÉireann
For Ireland



Per la Repubblica italiana



Pour le grand-duché de Luxembourg




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa



Suomen tasavallan puolesta



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas

For de Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Latvijas Republikas vārdā

ELENCO DEGLI ALLEGATI

I	Articoli 9 e 18	Definizione dei prodotti industriali e agricoli
II	Articolo 11, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Lettonia per le importazioni
III	Articolo 11, paragrafo 3	Concessioni tariffarie della Lettonia per le importazioni
IV	Articolo 14, paragrafo 1	Concessioni tariffarie della Lettonia per le esportazioni
V	Articolo 16, paragrafo 1	Concessioni tariffarie della Comunità nel settore dei tessuti
VI	Articolo 17	Prodotti agricoli trasformati
VII	Articolo 20, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo — concessioni in materia di dazi
VIII	Articolo 20, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo — regime per l'importazione di animali e carni
IX	Articolo 20, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo — contingenti tariffari
X	Articolo 20, paragrafo 2	Concessioni della Lettonia nel settore agricolo — dazi tariffari
XI	Articolo 20, paragrafo 2	Concessioni della Lettonia nel settore agricolo — contingenti tariffari
XII	Articolo 23, paragrafo 1	Concessioni della Comunità nel settore della pesca
XIII	Articolo 23, paragrafo 1	Concessioni della Lettonia nel settore della pesca
XIV	Articolo 44, paragrafo 1	Stabilimento — eccezioni nella Comunità
XV	Articolo 44, paragrafo 2, punto i)	Stabilimento — eccezioni provvisorie in Lettonia
XVI	Articolo 47	Servizi finanziari
XVII	Articolo 67	Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale
XVIII	Articolo 109	Partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 18 dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	— Ovoalbumina:
	— — altra:
3502 10 91	— — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	— — — altra
ex 3502 90	— altri:
	— — Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	— — — Lattoalbumina:
3502 90 51	— — — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 90 59	— — — — altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio (%)		
		1. 1. 1995	1. 1. 1996	1. 1. 1997
2523 10	Cementi non polverizzati detti «clinkers»	15	7,5	0
2523 29	Cementi Portland, altri	15	7,5	0
2523 90	Altri cementi idraulici	15	7,5	0
3406	Candele, ceri ed articoli simili	15	7,5	0
3924 10	Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	3	1,5	0
3925 10	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di materie plastiche, di capacità superiore a 300 litri	3	1,5	0
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, ecc.	15	7,5	0
4301 10	Pelli da pellicceria gregge di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	15	7,5	0
4301 20	Pelli da pellicceria gregge di coniglio o di lepore, intere, anche senza teste, code o zampe	15	7,5	0
4301 60	Pelli da pellicceria gregge di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	15	7,5	0
4303 10 90	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, altri	15	7,5	0
6402 11	Calzature per lo sport, calzature da sci	15	7,5	0
6402 19	Calzature per lo sport, altre	15	7,5	0
6402 20	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	15	7,5	0
6402 30	Altre calzature con puntale protettivo di metallo	15	7,5	0
6403 20	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	15	7,5	0
6403 51	Altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia	15	7,5	0
6403 91	Altre calzature, che ricoprono la caviglia	15	7,5	0
6403 99	Altre calzature, altre	15	7,5	0
6405 10	Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	15	7,5	0
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana	15	7,5	0
6914 90 10	Altri lavori di ceramica, di terracotta comune	15	7,5	0
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili	15	7,5	0

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio (%)		
		1. 1. 1995	1. 1. 1997	1. 1. 1999
6401 92	Calzature impermeabili che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio			
6401 99	Calzature impermeabili, altre calzature, altre	15	7,5	0
6402 91	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, che ricoprono la caviglia	15	7,5	0
6402 99	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, altre	15	7,5	0
6404 20	Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito	15	7,5	0
8421 11	Scrematrici	15	7,5	0
8421 12	Idroestrattori per biancheria	15	7,5	0
8421 19	Altre centrifughe	15	7,5	0
8434 10	Mungitrici	15	7,5	0
8450 19	Macchine per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg, altre	15	7,5	0
8508 10	Foratrici di ogni specie	15	7,5	0
8508 20	Seghe e troncatrici	15	7,5	0
8508 80 90	Altri utensili	15	7,5	0
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico	15	7,5	0
8517 10	Apparecchi telefonici per abbonati	15	7,5	0
8518 29	Altri altoparlanti	15	7,5	0
8520 31 19	Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, a cassette, altri	15	7,5	0
8527 11 90	Apparecchi radiofonici, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, altri	15	7,5	0
9401 30	Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	15	7,5	0
9401 40	Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o per giardino, trasformabili in letti	15	7,5	0
9401 50	Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili	15	7,5	0
9401 71	Mobili per sedersi imbottiti, con intelaiatura di metallo	15	7,5	0
9401 79	Mobili per sedersi con intelaiatura di metallo, altri	15	7,5	0
9403 10	Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici	15	7,5	0
9403 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici	15	7,5	0
9430 40	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine	15	7,5	0
9403 50	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	15	7,5	0
9403 60	Altri mobili di legno			

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1

Codice NC Codice lettone	Designazione delle merci	Dazio (% o Ls/unità)
2520	Pietra de gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti	5 %
2521	Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento	5 %
4101	Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamentate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate	15 %
4403 20 00 1(*)	Legno grezzo, altro, di conifere, di lunghezza superiore a 2 metri, diametro 14-24 cm	6 Ls
4403 20 00 2(*)	Legno grezzo, altro, di conifere, di lunghezza superiore a 2 metri, diametro superiore a 26 cm	6 Ls
4403 91 00 1(*)	Legno grezzo, altro, di quercia, di lunghezza superiore a 1 metro, diametro uguale o superiore a 14 cm	50 Ls
4403 92 00 1(*)	Legno grezzo, altro, di faggio, di lunghezza superiore a 1 metro, diametro uguale o superiore a 14 cm	60 Ls
4403 99 90 1(*)	Legno grezzo, non di conifere, di lunghezza superiore a 1,6 metri, diametro 14-24 cm (compensato, legname da fiammiferi e tronchi per sega di qualità A)	17 Ls
4403 99 90 2(*)	Legno grezzo, non di conifere, di lunghezza superiore a 1,6 metri, diametro uguale o superiore a 26 cm (compensato, legname da fiammiferi e tronchi per sega di qualità A)	20 Ls
4403 99 90 3(*)	Legno grezzo, non di conifere, di lunghezza superiore a 1,6 metri, diametro 14-24 cm (esclusi il compensato, il legname da fiammiferi e i tronchi per sega di qualità A)	2 Ls
4403 99 90 4(*)	Legno grezzo, non di conifere, di lunghezza superiore a 1,6 metri, diametro uguale o superiore a 26 cm (esclusi il compensato, il legname da fiammiferi e i tronchi per sega di qualità A)	2 Ls
4403 99 90 9(*)	Frassino, olmo e altri, di lunghezza superiore a 1 metro, diametro uguale o superiore a 14 cm	50 Ls
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	100 %
7404	Cascami ed avanzi di rame	20 %
7503	Cascami ed avanzi di nichel	20 %
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	20 %

(*) Unicamente i prodotti di questo codice lettone a 9 cifre descritti nel presente elenco.

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti tessili originari della Lettonia soggetti a massimali tariffari comunitari

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 5206 5604 90 00 * 50	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	2 261 (tonnellate)
2	5208 5209 5210 5211 5212 5811 00 00 * 91 * 92 6308 00 00 * 11 * 19	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	2 737 (tonnellate)
3	5512 5513 5514 5515 5803 90 30 5905 00 70 * 10 6308 00 00 * 20	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	630 (tonnellate)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	1 883 (1 000 pezzi)
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia	1 510 (1 000 pezzi)

⁽¹⁾ In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati puramente indicativi, in quanto il regime preferenziale è determinato dall'applicazione dei codici NC e, se del caso, dei codici Taric, preceduti da un asterisco.

⁽²⁾ Per le importazioni che superano detti massimali annui, la Comunità può ripristinare i dazi doganali in qualsiasi epoca dell'anno in questione.

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti inferiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 750 (1 000 pezzi)
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	972 (1 000 pezzi)
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 917 (1 000 pezzi)
9	5802 11 00 5802 19 00 6302 60 00 *90	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone diversi da quelli a maglia	131 (tonnellate)
15	6202 11 00 6202 12 10 *90 6202 12 90 *90 6202 13 10 *90 6202 13 90 *90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	227 (1 000 pezzi)
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci, tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	99 (1 000 pezzi)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	81 (1 000 pezzi)
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	232 (tonnellate)
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 6302 59 00 * 90 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 6302 99 00 * 90	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna	101 (tonnellate)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 6111 90 00 * 11 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	308 1 537 (1 000 paia)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, protège-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	3 189 (1 000 paia o pezzi)
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2 018 (1 000 pezzi)
14	6201 11 00 6201 12 10 * 90 6201 12 90 * 90 6201 13 10 * 90 6201 13 90 * 90 6201 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	46 (1 000 pezzi)
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia	112 (1 000 pezzi)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
18 <i>(segue)</i>	6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	1 746 (1 000 pezzi)
21	6201 12 10 * 10 6201 12 90 * 10 6201 13 10 * 10 6201 13 90 * 10 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 6202 12 10 * 10 6202 12 90 * 10 6202 13 10 * 10 6202 13 90 * 10 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali	562 (1 000 pezzi)
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	649 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	308 (tonnellate)
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 6107 99 00 * 10 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	499 (1 000 pezzi)
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificiali	395 (1 000 pezzi)
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	260 (1 000 pezzi)
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	109 (1 000 pezzi)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola ed unica stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	124 (1 000 pezzi)
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia	674 (1 000 pezzi)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti «tuffed», di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	90 (tonnellate)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili	242 (tonnellate)
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza	8 (tonnellate)
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	264 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
35 (segue)	5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 5811 00 00 * 95 5905 00 70 * 90		
36	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 5811 00 00 * 96 5905 00 70 * 20	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	58 (tonnellate)
37	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 5905 00 70 * 30	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	386 (tonnellate)
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	22 (tonnellate)
38 B	6303 91 00 * 10 6303 92 90 * 10 6303 99 90 * 20	Tendine, escluse quelle a maglia	1 (tonnellate)
40	6303 91 00 * 91 * 99 6303 92 90 * 90 6303 99 90 * 31 * 39 * 90	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	37 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
40 <i>(segue)</i>	6304 19 10 6304 19 90 * 91 6304 92 00 6304 93 00 * 90 6304 99 00 * 92		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30 5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 5604 20 00 * 10 5604 90 00 * 40 * 90	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	750 (tonnellate)
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 5403 32 00 * 90 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 5604 20 00 * 20	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa	75 (tonnellate)
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto	77 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto	18 (tonnellate)
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	60 (tonnellate)
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto	24 (tonnellate)
50	5111 11 11 5111 11 19 5111 11 91 5111 11 99 5111 19 11 5111 19 19 5111 19 31 5111 19 39 5111 19 91 5111 19 99 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 10 5112 11 90 5112 19 11 5112 19 19 5112 19 91 5112 19 99 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini	60 (tonnellate)
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza	1 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura	7 (tonnellate)
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura	60 (tonnellate)
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	53 (tonnellate)
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	283 (tonnellate)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 5702 59 00 * 20 5702 91 00 5702 92 00 5702 99 00 * 20 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 * 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 5705 00 90 * 11 * 19	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58	310 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.) anche confezionati	1 (tonnellate)
61	5806 10 00 * 90 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 * 90 5806 40 00 * 90	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	48 (tonnellate)
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza in strisce o in motivi Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Ricami in pezza, in strisce o in motivi	61 (tonnellate)
63	5906 91 00 6002 10 10 * 10 6002 10 90 6002 30 10 * 10 6002 30 90 6001 10 00 * 10 6002 20 31 6002 43 19	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche	33 (tonnellate)
65	5606 00 10 6001 10 00 * 20 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	166 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
65 (segue)	6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 6002 10 10 * 91 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 6002 30 10 * 91 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99		
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 6301 40 90 * 91 * 99 6301 90 90 * 21 * 99	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	23 (tonnellate)
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 6302 60 00 * 10 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	85 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
67 (segue)	6305 20 00 * 10 6305 31 10 6305 39 00 * 91 6305 90 00 * 20 6307 10 10 6307 90 10		
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 6111 90 00 * 19 6209 10 00 * 90 6209 20 00 * 90 6209 30 00 * 90 6209 90 00 * 90	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88	91 (tonnellate)
69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, per donna o ragazza	102 (1 000 pezzi)
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants), di fibre tessili sintetiche, in filati semplici di 67 decitex (6,7 tex) Calze per donna di fibre tessili sintetiche	6 731 (1 000 pezzi o paia)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	189 (1 000 pezzi)
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	181 (1 000 pezzi)
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 6104 19 00 * 10 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 00 * 10	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci	67 (1 000 pezzi)
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	10 (1 000 pezzi)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza	169 (tonnellate)
77	6211 20 00 * 10	Completi e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia	45 (tonnellate)
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	159 (tonnellate)
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	60 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
83 (segue)	6103 33 00 6103 39 00 * 10 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 6104 39 00 * 10 6112 20 00 * 10 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00		
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali	15 (tonnellate)
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatte, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 (tonnellate)
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	140 (1 000 pezzi)
87	6209 10 00 * 10 6209 20 00 * 10 6209 30 00 * 10 6209 90 00 * 10 6216 00 00	Guanti, esclusi quelli a maglia	37 (tonnellate)
88	6209 10 00 * 20 6209 20 00 * 20 6209 30 00 * 20 6209 90 00 * 20 6217 10 00 6217 90 00	Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia	8 (tonnellate)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche	76 (tonnellate)
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	69 (tonnellate)
93	6305 20 00 * 90 6305 39 00 * 99 6305 90 00 * 99	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene	28 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte: fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	91 (tonnellate)
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 5807 90 10 * 10 5905 00 70 * 50 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti	62 (tonnellate)
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 5807 90 10 * 10 5905 00 70 * 40 6210 10 91 6210 10 99 6301 40 90 * 10 6301 90 90 * 10 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 6304 19 90 * 10 6304 93 00 * 10 6304 99 00 * 91 6305 39 00 * 10 6307 10 30 6307 90 99 * 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati laminate	388 (tonnellate)
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	22 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97	14 (tonnellate)
99	5901 10 00 5901 90 00 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90 5907 00 10 5907 00 90	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti, costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100	75 (tonnellate)
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	138 (tonnellate)
101	5607 90 00 * 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche	8 (tonnellate)
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	13 (tonnellate)
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	68 (tonnellate)
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	4 (tonnellate)
112	6307 20 00 6307 90 99 * 91 * 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114	33 (tonnellate)
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	26 (tonnellate)
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00	Tessuti e manufatti per usi tecnici	63 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
114 (segue)	5911 10 00 5911 20 00 * 90 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90		
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè	104 (tonnellate)
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè	33 (tonnellate)
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 6302 59 00 * 10 6302 92 00 6302 99 00 * 10	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	15 (tonnellate)
120	6303 99 90 * 10 6304 19 30 6304 99 00 * 10	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè	3 (tonnellate)
121	5607 90 00 * 20	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè	26 (tonnellate)
122	6305 90 00 * 91 * 92	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia	23 (tonnellate)
123	5801 90 10 5801 90 90 * 20 6214 90 90 * 11 * 91	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti di lino o di ramiè, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia	1 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre tessili sintetiche	2 038 (tonnellate)
125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41	453 (tonnellate)
125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 10 5404 90 19 5604 20 00 * 90 5604 90 00 * 20	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut di materie tessili sintetiche ed artificiali — di materie tessili sintetiche: — Monofilamenti — altri	273 (tonnellate)
126	5502 00 10 5502 00 90 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali (in fiocco)	1 701 (tonnellate)
127 A	5403 31 00 5403 32 00 * 10 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto; diversi dai filati della categoria 42	141 (tonnellate)
127 B	5405 00 00 5604 90 00 * 30	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) e imitazioni del catgut di materie rigenerate	19 (tonnellate)
129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine	2 (tonnellate)
130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta	13 (tonnellate)
130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 5604 90 00 * 10	Filati di seta; diversi da quelli della categoria 130 A Silkworm gut	36 (tonnellate)
131	5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali	6 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
132	5308 30 00	Filati di carta	8 (tonnellate)
133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa	73 (tonnellate)
134	5605 00 00	Filati metallici	24 (tonnellate)
135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	1 (tonnellate)
136	5007 10 00 5007 20 10 5007 20 21 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 5905 00 90 * 20 5911 20 00 * 20	Tessuti di seta	121 (tonnellate)
137	5801 90 90 * 10 5806 10 00 * 10	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5508 e 5805, di seta o di cascami di seta Tessuti di seta, di cascami di seta	1 (tonnellate)
138	5311 00 90 5905 00 90 * 90	Tessuti di fibre tessili vegetali diversi da quelli di lino, iuta o di altre fibre tessili liberiane Tessuti di filati di carta	16 (tonnellate)
139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati	2 (tonnellate)
140	6001 10 00 * 90 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre artificiali o sintetiche	3 (tonnellate)
141	6301 90 90 * 29 * 99	Coperte di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali	4 (tonnellate)
142	5702 39 90 * 20 5702 49 90 * 20 5702 59 00 * 30 5702 99 00 * 30 5705 00 90 * 31 * 39	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre del genere delle agavi o della canapa di Manila	57 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani	1 (tonnellate)
145	5607 30 00 5607 90 00 * 10	Spago, corde e funi, anche intrecciati — di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure o di canapa	121 (tonnellate)
146 A	5607 21 00 * 11 * 19	Spago, corde e funi, anche intrecciati — Spago, per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi	246 (tonnellate)
146 B	5607 21 00 * 91 * 99 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati — in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A	19 (tonnellate)
152	5602 10 11	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati — Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma rettangolare — Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5703, non impregnati né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti	4 (tonnellate)
156	6106 90 30 6110 90 90 * 30	Camicette, pullovers di seta o di cascami di seta, per donna, per ragazza o per bambini	4 (tonnellate)
157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 6103 39 00 * 90 6103 49 99 6104 19 00 * 90 6104 29 00 * 90 6104 39 00 * 90 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 6107 99 00 * 90 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 6110 90 90 * 90 6111 90 00 * 90 6112 20 00 * 90 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	15 (tonnellate)
159	6204 49 10 6206 10 00	Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:	39 (tonnellate)

Categoria	Codice NC Taric	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimali tariffari ⁽²⁾
159 (segue)	6214 10 00	— di seta o di cascami di seta	
	6215 10 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte — di seta o di cascami di seta	
160	6213 10 00	Fazzoletti da naso o da taschino — di seta o di cascami di seta	1 (tonnellate)
161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 6211 20 00 * 90 6211 39 00 6211 49 00 6214 90 90 * 19 * 99	Indumenti esterni diversi da quelli a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e da quelli della categoria 159	74 (tonnellate)
220	6309 00 00	Indumenti usati	1 030 (tonnellate)
230	5604 10 00	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	24 (tonnellate)
240	5801 90 90 * 90 5811 00 00 * 14 * 15 * 99 6002 10 10 * 99 6002 30 10 * 99 6304 19 90 * 99 6304 99 00 * 99 6305 90 00 * 10 6305 90 00 * 93 6308 00 00 * 90	Altri prodotti tessili, diversi da quelli delle categorie da 1 a 230	1 (tonnellate)

ALLEGATO VI

Merci di cui all'articolo 17

Merci per le quali la Comunità e la Lettonia mantengono una componente agricola nei dazi

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO VII

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti, originari della Lettonia, si applicheranno i dazi sotto indicati

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio
0409	Miele naturale	17,3 %
0601 10	Bulbi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	5,1 %
0602 20 90	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile, altri	8,3 %
0602 40	Rosai, anche innestati	6 %
0706 90 30	Barbaforte o Cren	7 %
0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16 %
0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	esenzione
0810 40 30	Mirtilli neri del genere « <i>Vaccinium myrtillus</i> »	esenzione ⁽²⁾
0810 40 50	Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »	3 % ⁽²⁾
0810 40 90	Altri	5 % ⁽²⁾
0909 40	Semi di carvi	esenzione
2009 70 30	Succhi di mela di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	12 %
2009 70 93	di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	12 %
2009 70 99	Senza zuccheri addizionati	12 %

⁽¹⁾ In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC, e la designazione corrispondente.

⁽²⁾ Si applica il regime dei prezzi minimi specificato in allegato al presente allegato.

*Allegato all'allegato VII***Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione**

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
0810 40 30	Mirtilli neri
0810 40 50	Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »
0810 40 90	Altri

I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con la Lettonia, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. Il rispetto dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:
- in nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione;
 - in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.
3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il suo prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dalla Lettonia.
-

*ALLEGATO VIII***Prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2**

Regime d'importazione nella Comunità di animali vivi della specie bovina e per le carni di animali delle specie bovina, ovina e caprina

1. Indipendentemente dalle disposizioni di bilancio di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 è aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 3 500 capi di animali vivi della specie bovina destinati all'ingrasso o alla macellazione, di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg, di cui al codice NC 0102.

Il prelievo ridotto o l'aliquota del dazio specifico applicabili agli animali che rientrano in detto contingente sono fissati al 25% dell'importo totale del prelievo o dell'aliquota del dazio specifico.

2. Qualora dalle previsioni risulti che le importazioni nella Comunità in un determinato anno possono superare i 425 000 capi, la Comunità può prendere misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CEE) n. 805/68, fatti salvi tutti gli altri diritti previsti dall'accordo.
3. È aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 1 500 tonnellate di carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202.

Il dazio o il prelievo ridotto oppure l'aliquota del dazio specifico applicabili nell'ambito del contingente in questione sono fissati al 40% del loro importo totale.

4. Nel quadro del regime autonomo all'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3643/85, viene riservato alla Lettonia, alla Lituania e all'Estonia un contingente globale di 100 tonnellate di carni delle specie ovina o caprina fresche, refrigerate o congelate, di cui al codice NC 0204.

ALLEGATO IX

Prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Lettonia si applica una riduzione del 60 % del prelievo variabile, del dazio ad valorem e/o dell'aliquota del dazio specifico entro i limiti dei quantitativi indicati (contingenti tariffari)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	1995	1996	1997 e ciascuno degli anni successivi
		tonnellate	tonnellate	tonnellate
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate ⁽²⁾	800	900	1 000
0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90 0207 39 21 0207 41 41 0207 39 23 0207 41 51	Carcasse, petti e cosce di gallina	400	450	500
0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	2 000	2 250	2 500
0402 29 99	Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri	150	175	200
0405 00 11 0405 11 19	Burro	800	850	900
0406 10	Formaggi freschi	300	350	400
0406 90 21 0406 90 23	Cheddar Edam	600	700	800
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati	60	60	60
0704 10 10	Cavolfiori, dal 15 aprile al 30 novembre	60	60	60
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	150	175	200
ex 0706 10 00	Carote	150	175	200
0710 10 00	Patate, congelate	150	175	200
1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	150	175	200
1602 50 10	Preparazioni e conserve di carni bovine	150	175	200

⁽¹⁾ In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

⁽²⁾ Esclusi i filetti presentati separatamente.

ALLEGATO X

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

1. Alle importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicano i dazi sotto indicati.
2. Le tariffe adottate tra il 1995 e il 2000 verranno ridotte di importi annuali uniformi.
3. Qualora in Lettonia sia in vigore un sistema commerciale più favorevole, esso viene applicato alle importazioni dalla Comunità.
4. Le importazioni in Lettonia dei prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel presente allegato, originari della Comunità europea, sono esenti dai dazi e dagli oneri di effetto equivalente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:				
	– Cavalli				
0101 11 00	– – Riproduttori di razza pura	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
0101 19	– – altri	20 %	15 %	15 %	15 %
0101 20	– Asini, muli e bardotti	20 %	15 %	15 %	15 %
0102	Animali vivi della specie bovina:				
	– Riproduttori di razza pura	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
0102 90	– altri	20 % + 450 Ls/t	15 % + 450 Ls/t	15 % + 450 Ls/t	15 % + 360 Ls/t
0103	Animali vivi della specie suina:				
	– Riproduttori di razza pura	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
0103 10 00	– altri	20 % + 500 Ls/t	15 % + 500 Ls/t	15 % + 500 Ls/t	15 % + 400 Ls/t
0104	Animali vivi della specie ovina e caprina:				
	– della specie ovina:				
0104 10 10	– – Riproduttori di razza pura	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
0104 10 90	– – altri	20 %	15 %	15 %	15 %
	– della specie caprina:				
0104 20 10	– – Riproduttori di razza pura	20 %	15 %	15 %	esenzione
0104 20 90	– – altri	20 %	15 %	15 %	esenzione
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
0106 00	Altri animali vivi	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	20 % + 600 Ls/t	15 % + 600 Ls/t	15 % + 600 Ls/t	15 % + 480 Ls/t
0201 30 00	– disossate	20 % + 600 Ls/t	15 % + 600 Ls/t	15 % + 240 Ls/t (*)	15 % + 192 Ls/t (*)

(*) Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	20 % + 500 Ls/t	15 % + 500 Ls/t	15 % + 500 Ls/t	15 % + 400 Ls/t
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:	20 % + 700 Ls/t	15 % + 700 Ls/t	15 % + 700 Ls/t	15 % + 560 Ls/t
0203 12 10	— — — — Prosciutti e loro pezzi	20 % + 700 Ls/t	15 % + 700 Ls/t	15 % + 280 Ls/t (*)	15 % + 224 Ls/t (*)
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche refrigerate o congelate	20 % + 500 Ls/t	15 % + 500 Ls/t	15 % + 500 Ls/t	15 % + 400 Ls/t
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina, o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	150 Ls/t	150 Ls/t	60 Ls/t (*)	48 Ls/t
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	20 % + 100 Ls/t	15 % + 100 Ls/t	15 % + 100 Ls/t	50 % + 80 Ls/t
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	150 Ls/t	150 Ls/t	60 Ls/t (*)	48 Ls/t (*)
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carne o di frattaglie:				
0210 11	— — Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 12	— — Pancette (ventresche) e loro pezzi	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 19	— — altre	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 20	— Carni della specie bovina	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 90	— altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:				
	— — Carni:				
0210 90 10	— — — di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 90 20	— — — altre	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 90 31	— — — — Fegati	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 90 39	— — — — altre	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 90 41	— — — — Pezzi detti «onglets» e «hampes»	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 90 49	— — — — altre	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t

(*) Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
0210 90 60	— — — delle specie ovina e caprina	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
	— — — altre:				
	— — — — Fegati di volatili:				
0210 90 71	— — — — Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 90 79	— — — — — altri	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 90 80	— — — — — altre	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0210 90 90	— — Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	20 % + 60 Ls/t	15 % + 60 Ls/t	15 % + 60 Ls/t	15 % + 48 Ls/t
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:				
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %				
	— in polvere in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:	20 % + 400 Ls/t	15 % + 400 Ls/t	15 % + 400 Ls/t	15 % + 320 Ls/t
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri e di altri dolcificanti	20 % + 400 Ls/t	15 % + 400 Ls/t	15 % + 400 Ls/t	15 % + 320 Ls/t
0402 29	— — — altri:				
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:				
0402 29 11	— — — — Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	esenzione	esenzione	esenzione	esenzione
	— — — — — altri	20 % + 60 Ls/t	15 % + 60 Ls/t	15 % + 60 Ls/t	15 % + 48 Ls/t
	— — — — — altri	20 % + 60 Ls/t	15 % + 60 Ls/t	15 % + 60 Ls/t	15 % + 48 Ls/t
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti non nominati né compresi altrove	20 %	15 %	15 %	10 %
0405	Burro ed altre materie grasse del latte	20 % + 600 Ls/t	15 % + 600 Ls/t	15 % + 600 Ls/t	15 % + 480 Ls/t
0406	Formaggi e latticini:	20 % + 600 Ls/t	15 % + 600 Ls/t	15 % + 600 Ls/t	15 % + 480 Ls/t
0406 90 14	— — — Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell	20 % + 600 Ls/t	15 % + 600 Ls/t	15 % + 240 Ls/t	15 % + 192 Ls/t
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:	20 % + 20 Ls/t/ 1 000 p.	15 % + 20 Ls/t/ 1 000 p.	15 % + 20 Ls/t/ 1 000 p.	15 % + 20 Ls/t/ 1 000 p.
	— di volatili da cortile	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
	— — da cova				

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	20 %	15 %	15 %	10 %
0409 00 00	Miele naturale	20 %	15 %	15 %	10 %
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:				
0511 10 00	— Sperma di tori	20 %	15 %	15 %	0,5 %
	— altri				
0511 91	— — Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3				
0511 91 10	— — — Cascami di pesci	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
0511 99	— — altri	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212):	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0601 10	— Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:				
0601 10 30	— — Tulipani	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	20 %	15 %	15 %	10 %
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:				
0603 10	— freschi:				
0603 10 20	— — dal 1° giugno al 31 ottobre:	45 %	40 %	40 %	30 %
0603 10 13	— — — Garofani	45 %	40 %	20 % (*)	15 % (*)
	— — dal 1° novembre al 31 maggio:				
0603 10 51	— — — Rose	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
0603 10 53	— — — Garofani	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
0603 10 55	— — — Orchidee	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
0603 10 65	— — — Crisantemi	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
0603 90 00	— altri	20 %	15 %	15 %	10 %

(*) Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati, o altrimenti preparati	20 %	15 %	15 %	10 %
0701	Patate, fresche o refrigerate:	20 % + 20 Ls/t	15 % + 20 Ls/t	15 % + 20 Ls/t	15 % + 16 Ls/t
0701 10 00	— da semina	20 % + 20 Ls/t	15 % + 20 Ls/t	esenzione (*)	esenzione (*)
0702	Pomodori, freschi o refrigerati:				
0702 00 10	— dal 1° novembre al 14 maggio	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
0702 00 90	— dal 15 maggio al 31 maggio e dal 1° settembre al 31 ottobre	20 %	15 %	15 %	10 %
0702 09 01	— dal 1° giugno al 30 giugno	200 Ls/t	200 Ls/t	200 Ls/t	160 Ls/t
0702 09 02	— dal 1° luglio al 31 agosto	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	120 Ls/t
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:				
0703 10	— Cipolle e scalogni	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
0703 20 00	— Aglio	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
0703 90 00	— Porri ed altri ortaggi agliacei	20 %	15 %	15 %	10 %
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	20 % + 20 Ls/t	15 % + 20 Ls/t	15 % (*)	10 % (*)
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicoria (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate	20 %	15 %	15 %	10 %
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate:				
0706 10 00	— Carote e navoni	20 % + 20 Ls/t	15 % + 20 Ls/t	15 % + 20 Ls/t	15 % + 16 Ls/t
0706 90	— altri	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati				
0707 00 11	— — dal 1° novembre al 30 aprile	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
0707 00 19	— — dal 1° maggio al 30 giugno	100 Ls/t	100 Ls/t	100 Ls/t	80 Ls/t
	— — dal 1° luglio al 31 ottobre	20 %	15 %	15 %	10 %
0707 09 00	— Cetriolini	20 %	15 %	15 %	10 %
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	20 %	15 %	15 %	15 %

(*) Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati				
0709 10 00	— Carciofi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0709 20 00	— Asparagi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0709 30 00	— Melanzane	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0709 40 00	— Sedani esclusi i sedani rapa	20 %	15 %	15 %	0,5 %
	— Funghi e tartufi:				
0709 51	— — Funghi	20 %	15 %	15 %	10 %
0709 60	— Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
0709 70	— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0709 90	— altri	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati)	20 %	15 %	15 %	10 %
0711	Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o in fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	20 %	15 %	15 %	10 %
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago	20 %	15 %	15 %	0,5 %
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0803 00	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0805	Agrumi, freschi o secchi	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0806	Uve, fresche o secche	2 %	1 %	1 %	0,5 %

(*) Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0808 10	— Mele:				
	— — altre:				
	— — — dal 1° agosto al 31 dicembre	20 %	15 %	15 %	15 %
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0810	Altre frutta, fresche:				
0810 10	— Fragole:				
0810 10 101	— — dal 1° luglio al 31 luglio	20 %	15 %	15 %	10 %
0810 10 901	— — dal 1° agosto al 30 giugno	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0810 20	— Lamponi	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0810 30	— Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis) e uva spina:				
0810 30 001	— — dal 1° luglio al 31 luglio	20 %	15 %	15 %	10 %
0810 30 002	— — dal 1° agosto al 30 giugno	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0810 40	— Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0810 90	— altri	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	2 %	1 %	1 %	0,5 %
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	2 %	1 %	1 %	0,5 %
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:				
1001 10 00	— Frumento (grano) duro	25 Ls/t	25 Ls/t	0,5 % (*)	0,5 % (*)
1001 90	— altro	25 Ls/t	25 Ls/t	25 Ls/t	22 Ls/t
1002 20 00	Segala	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t

(*) Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
1003 00	Orzo	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1004 00	Avena	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1005	Granturco	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1006	Riso	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1007 00	Sorgo da granella	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:				
1008 10 00	— Grano saraceno	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1008 20 00	— Miglio	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1008 30 00	— Scagliola	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1008 90	— altri cereali:				
1008 90 10	— — Triticale	25 Ls/t	25 Ls/t	25 Ls/t	22 Ls/t
1008 90 90	— — altri	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	0,5 %
1101 00 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	25 Ls/t	25 Ls/t	25 Ls/t	22 Ls/t
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:				
1102 10 00	— Farina di segala	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1102 20	— Farina di granturco	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1102 30 00	— Farina di riso	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1102 90	— altre	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:				
	— Semole e semolini:				
1103 11	— — di frumento (grano)	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1103 12 00	— — di avena	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1103 13	— — di granturco	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1103 14 00	— — di riso	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1103 19	— — di altri cereali	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
	— Agglomerati in forma di pellets:				
1103 21 00	— — di frumento (grano)	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1103 29	— — di altri cereali:				
1103 29 10	— — — di segala	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1103 29 20	— — — di orzo	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1103 29 30	— — — di avena	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1103 29 40	— — — di granturco	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1103 29 50	— — — di riso	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1103 29 90	— — — altri	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: — Cereali schiacciati o in fiocchi:				
1104 11	— — di orzo	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1104 12	— — di avena	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1104 19	— — di altri cereali:				
1104 19 10	— — — di frumento (grano)	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1104 19 30	— — — di segala	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1104 19 50	— — — di granturco	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
	— — — altri:				
1104 19 91	— — — — Focchi di riso	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1104 19 99	— — — — altri	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
	— Altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):				
1104 21	— — di orzo	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1104 22	— — di avena	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1104 23	— — di granturco	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1104 29	— — di altri cereali	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1105	Farina, semolino, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1107	Malto, anche torrefatto	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1107 20 00	— torrefatto	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1108	Amidi e fecole; inulina				
	— Amidi				
1108 11 00	— — Amido di frumento (grano)	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	135 Ls/t
1108 12 00	— — Amido di granturco	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1108 13 00	— — Fecola di patate	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	135 Ls/t
1108 14 00	— — Fecola di manioca	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	135 Ls/t
1108 19	— — altri amidi e fecole	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	135 Ls/t
1108 20 00	— — Inulina	150 Ls/t	150 Ls/t	150 Ls/t	135 Ls/t
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1201 00	Fave di soia, anche frantumate	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgucciate o frantumate	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1203	Copra	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
1204	Semi di lino, anche frantumati	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1205 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1209	Semi, frutti e spore da sementa				
	— Semi di barbabietole				
1209 11 00	— — Semi di barbabietole da zucchero	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1209 19 00	— — altri	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
	— Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole				
1209 21 00	— — di erba medica	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1209 22	— — di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1209 23	— — di festuca	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1209 24 00	— — di fianarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1209 25	— — di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1209 26 00	— — di fleolo (coda di topo)	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1209 29	— — altri				
1209 29 10	— — — Vecce	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
1209 29 50	— — — Semi di lupini	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1209 29 80	— — — altri	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	esenzione
1209 30 00	— Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
	— altri				
1209 91	— — Semi vegetali	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1209 99	— — altri	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1211	Piante e parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove				
1212 10	— Carrube, compresi i semi di carrube	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
1212 30	— Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1212 91	— — Barbabietole da zucchero	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1212 99	— — altri	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati				
1302 20 10	— Succhi ed estratti vegetali — — allo stato secco	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	20 %	15 %	15 %	0,5 %
1501 00	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	20 %	15 %	15 %	10 %
1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi				
1502 00 10	— destinati ad usi industriali diversi della fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
1502 00 90	— altri	20 %	15 %	15 %	10 %
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1504	Grassi o oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli e le frazioni della voce 1509	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %

(*) Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente				
	– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:				
1512 11	– – Oli greggi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
1512 19	– – altri	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1512 21	– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1512 29	– – altri	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1513	Olio di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1516	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riestrificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	20 %	15 %	0,5 % (*)	0,5 % (*)
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	20 % + 800 Ls/t	15 % + 800 Ls/t	15 % + 320 Ls/t (*)	15 % + 256 Ls/t (*)
1602	Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue	20 % + 800 Ls/t	15 % + 800 Ls/t (*)	15 % + 320 Ls/t (*)	15 % + 256 Ls/t (*)
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	20 %	15 %	15 %	0,5 %
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:				
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:				
1701 11	– – Zucchero di canna	120 Ls/t	120 Ls/t	120 Ls/t	100 Ls/t
1701 12	– – Zucchero di barbabietola	120 Ls/t	120 Ls/t	120 Ls/t	100 Ls/t
	– altri				

(*) Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
1701 91 00	— — con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	20 %	15 %	15 %	0,5 %
1701 99	— — altri	120 Ls/t	120 Ls/t	120 Ls/t	100 Ls/t
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	20 %	15 %	15 %	0,5 %
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	20 %	15 %	15 %	10 %
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico				
2002 10 00	— Pomodori, interi o in pezzi				
2002 10 10	— — Pelati	20 %	15 %	15 %	10 %
2002 10 90	— — altri				
2002 10 901	— — — Concentrato di pomodoro	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2002 90	— altri	20 %	15 %	15 %	10 %
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico:				
2003 10	— Funghi	20 %	15 %	15 %	10 %
2003 20	— Tartufi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati:				
2004 10	— Patate	20 %	15 %	15 %	15 %
2004 90	— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi	20 %	15 %	15 %	15 %
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	20 %	15 %	15 %	15 %
2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:				
2007 10	— Preparazioni omogeneizzate	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
	— altre				

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
2007 91	— di agrumi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2007 99	— altre	20 %	15 %	15 %	15 %
2008 00	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:				
2008 11	— Arachidi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2008 19	— altre, compresi i miscugli	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2008 20	— Ananassi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2008 30	— Agrumi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2008 40	— Pere	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2008 50	— Albicocche	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2008 60	— Ciliege	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2008 70	— Pesche	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2008 80	— Fragole	20 %	15 %	15 %	15 %
	— altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19				
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti				
	— Succhi di arancia:				
2009 11	— congelati	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2009 19	— altri	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2009 20	— Succhi di pompelmo o di pomelo	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2009 30	— Succhi di altri agrumi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2009 40	— Succhi di ananasso	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2009 50	— Succhi di pomodoro:	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2009 60	— Succhi di uva (compresi i mosti d'uva)	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2009 70	— Succhi di mela	20 %	15 %	15 %	15 %
2009 80	— Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2009 90	— Miscugli di succhi:	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2106 90 30	— Sciroppi zuccherini aromatizzati o colorati, di isoglucosio	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2106 90 51	— Sciroppi zuccherini, aromatizzati o colorati, di lattosio	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2106 90 55	— Sciroppi zuccherini aromatizzati o colorati, di glucosio	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2106 90 59	— Sciroppi zuccherini, aromatizzati o colorati, altri	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009				
2204 10	— Vini spumanti:				
	— con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol.				

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
2204 10 11	— — — Champagne	30 Ls/hl	30 Ls/h	30 Ls/h	30 Ls/h
2204 10 19	— — — altri	20 %	15 %	15 %	15 %
2004 10 90	— — — altri	20 %	15 %	15 %	15 %
2204 21	— — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	20 %	15 %	10 % (*)	7 % (*)
2204 29	— — — altri	20 %	15 %	15 %	15 %
2204 30	— — — altri mosti di uva	20 %	15 %	15 %	15 %
2204 30 10	— — parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	1 %	0,5 %	0,5 %	esenzione
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	20 %	15 %	5 % (*)	0,5 % (*)
2301	Farine, polveri o agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
2302 30	— di frumento	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets	20 %	15 %	15 %	15 %
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2306 10 00	— di cotone	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2306 30 00	— di girasole	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	20 %	15 %	15 %	0,5 %

(*) Contingente tariffario indicato nell'allegato XI.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1995	2000
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali				
2309 10	— Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	20 %	15 %	15 %	0,5 %
2309 90	— altri	75 Ls/t	75 Ls/t	75 Ls/t	67 Ls/t
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	4 %	2 %	2 %	0,5 %
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato	1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	20 %	15 %	15 %	15 %
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	20 %	15 %	15 %	0,5 %

ALLEGATO XI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2

Alle importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti, originari della Comunità europea, si applicheranno i seguenti contingenti tariffari

Codice NC	Designazione delle merci	Unità	Quantitativo					
			Anno 1995	Anno 1996	Anno 1997	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate							
0201 30 00	— disossate	t	100	100	100	100	100	100
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:							
0203 12 11	— — — Prosciutti e loro pezzi	t	100	100	100	100	100	100
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	t	50	50	50	50	50	50
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, secchi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	t	200	200	230	230	250	250
0403 10	— Iogurt	t	20	20	20	20	20	20
0406 90 14	— — — Emmental	t	300	300	300	300	300	300
0601 10	Bulbi, cipolle tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo							
0601 10 30	— — Tulipani	t	200	200	200	220	220	220
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi:							
0603 10	— freschi:							
	— — del 1° maggio al 31 ottobre							
0603 10 13	— — — Garofani	t	12,5	12,5	12,5	13	13	13
	— — dal 1° novembre al 31 maggio							
0603 10 51	— — — Rose	t	3,8	3,8	4	4	4,3	4,3
0603 10 53	— — — Garofani	t	25	25	25	30	30	30
0603 10 55	— — — Orchidee	t	1	1	1	1,2	1,2	1,2
0603 10 65	— — — Crisantemi	t	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8
0701 10 00	— Patate da semina	t	500	500	500	500	500	500
0702 00 10	— Pomodori, dal 1° novembre al 14 maggio	t	600	600	600	600	600	600

Codice NC	Designazione delle merci	Unità	Quantitativo					
			Anno 1995	Anno 1996	Anno 1997	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (dal 1° marzo al 31 maggio)	t	250	250	250	280	280	280
0706 90 90	— — altri (ravanelli) dal 1° gennaio al 30 aprile	t	100	100	100	130	130	150
0707 00 11	— — Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 1° aprile	t	300	300	300	330	330	350
0709 60	— Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	t	300	300	300	300	320	320
1001 10 00	— Frumento (grano) duro	t	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	t	100	100	110	110	120	120
1502 00 10	— Grassi di animali della specie bovina destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	t	600	600	600	650	650	650
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo	t	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di questi prodotti	t	150	150	150	150	150	150
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	t	150	150	150	150	150	150
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009							
2204 21	— — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	t	100	100	100	100	100	100
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	t	30	30	30	40	40	40

ALLEGATO XII

Prodotti originari della Lettonia per i quali la Comunità concede contingenti tariffari

Codici NC	Designazione delle merci	Contingenti tariffari
0302 50 0303 60 0302 69 35 0303 79 41	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , freschi/congelati	1 000 t al 6 % di cui <i>Gadus morhua</i> : 250 t
0302 61 99 0303 71 99	Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), dal 16 giugno al 14 febbraio, freschi/congelati	1 600 t al 6,5 %
ex 1604 13 90 ex 1604 19 98 ex 1604 20 90	Spratti e lamprede preparate o conservate (anche non tritati)	350 t al 10 %
2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	4 000 t allo 0 %
ex 0301 99 11 0301 99 19	Materiale da riproduzione: — uova/sperma di salmone — salmoni giovani	300 000 pezzi allo 0 % 100 000 pezzi allo 0 %
ex 0302 70 00	— uova di luccio — sandre giovani	1 000 000 di pezzi al 4 % 300 000 pezzi al 4 %

ALLEGATO XIII

Prodotti originari della Comunità per i quali la Lettonia concede riduzioni tariffarie

Codici NC	Designazione delle merci	Concessioni
0302 50 0303 60 0302 69 35 0303 79 41	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , freschi/congelati	1 000 t al 6 %
ex 0302 64 10 ex 0302 64 90 0303 74 11 0303 74 19	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , freschi/congelati	0 %
ex 0303 40 10 ex 0303 40 90 ex 0303 50 10 ex 0303 50 90	Aringhe (<i>Clupea harengus</i>), fresche/congelate	2 200 t al 5 %
0302 61 91 0302 61 99 0302 71 91 0303 71 99	Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), freschi/congelati	1 300 t al 5 %
0307 31 0307 39	Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.)	0 %
0307 41 0307 49	Seppie e seppiole	0 %

ALLEGATO XIV

relativo all'articolo 44, paragrafo 1

Atti legali relativi alle proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera, in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri della Comunità.

La presente riserva non si applica in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

ALLEGATO XV

relativo all'articolo 44, paragrafo 2, punto i)

1. Produzione e vendita di armi ed esplosivi.
2. Organizzazione e svolgimento di attività attinenti al gioco d'azzardo.
3. Attività di compravendita e di agenzia nel settore immobiliare.
4. Proprietà di infrastrutture portuali.

Le imprese della Comunità non possono stabilire società controllate nei settori sopra elencati.

Le presenti riserve non si applicano in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

ALLEGATO XVI

*relativo all'articolo 47***Servizi finanziari**

DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

- A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
 - i) assicurazione sulla vita,
 - ii) assicurazione generale;
 2. riassicurazione e retrocessione;
 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.
- B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
 3. leasing finanziario;
 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
 5. fideiussioni e scoperti;
 6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
 - a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),
 - b) valuta straniera,
 - c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,
 - d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,
 - e) titoli trasferibili,
 - f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
 7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
 8. intermediazione di credito;
 9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
 10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
 11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
 12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
 - b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
 - c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
-

ALLEGATO XVII

*relativo all'articolo 67***Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

1. L'articolo 67, paragrafo 3 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
 - Protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
 - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
 - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

Il consiglio di associazione può decidere che l'articolo 67, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
 2. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Lettonia accorda alle imprese e ai cittadini della Comunità, per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a qualsiasi paese terzo ai sensi di accordi bilaterali.
 4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Lettonia a qualsiasi paese terzo su effettiva base di reciprocità.
-

*ALLEGATO XVIII**relativo all'articolo 109***Partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari**

La Lettonia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre iniziative della Comunità nei seguenti campi:

- ricerca;
- servizi dell'informazione;
- ambiente;
- istruzione, formazione e giovani;
- politica sociale e sanità;
- tutela dei consumatori;
- piccole e medie imprese;
- turismo;
- cultura;
- settore degli audiovisivi;
- protezione civile;
- facilitazione degli scambi;
- energia;
- trasporti;
- lotta contro gli stupefacenti e le tossicodipendenze.

Il consiglio di associazione può concordare di aggiungere altri campi di attività comunitarie a quelli sopra indicati, qualora lo consideri di reciproco interesse o ritenga che ciò contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

ELENCO DEI PROTOCOLLI

- N. 1 di cui all'articolo 16, paragrafo 2, relativo al regime applicabile ai prodotti tessili
- N. 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Lettonia
- N. 3 sulle norme di origine e sui metodi di cooperazione amministrativa
- N. 4 sulle disposizioni specifiche riguardanti gli scambi tra la Lettonia, la Spagna e il Portogallo
- N. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

PROTOCOLLO N. 1

di cui all'articolo 16, paragrafo 2 relativo al regime applicabile ai prodotti tessili

Il presente protocollo consiste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993 e allegato al presente testo.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in appresso denominata «Comunità») e la Repubblica di Lettonia (in appresso denominata «Lettonia»);

DECISI a tenere nella massima considerazione i gravi problemi economici e sociali che caratterizzano attualmente l'industria tessile dei paesi importatori ed esportatori, e in particolare ad eliminare i rischi concreti di perturbazioni del mercato comunitario e del mercato lettone dei prodotti tessili,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA:

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il commercio dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari delle parti contraenti viene liberalizzato per l'intera durata dell'accordo secondo le modalità ivi specificate.

2. Fatte salve le disposizioni del presente accordo o di eventuali accordi successivi, la Comunità s'impegna a sospendere, per i prodotti elencati all'allegato I, l'applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione attualmente in vigore e a non introdurre altre restrizioni quantitative.

Dette restrizioni quantitative verranno reintrodotte in caso di denuncia o di non sostituzione del presente accordo.

3. Per tutta la durata dell'accordo sono vietate le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato I.

Articolo 2

1. All'entrata in vigore dell'accordo, le esportazioni dalla Lettonia nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato I, originari della Lettonia, non saranno soggette a limiti quantitativi. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 5.

2. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, le esportazioni di prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

3. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati all'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.

4. Previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi diversi da quelli elencati all'allegato II possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o a un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

Articolo 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato II, purché si dichiari che sono destinati ad essere riesportati al di fuori della Comunità, tali quali o previa trasformazione, nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo per uso interno dei prodotti importati alle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Lettonia e di un attestato di origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità della Lettonia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici di prodotti della stessa categoria, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito a norma

del presente accordo per l'anno in corso o per quello successivo.

3. La Comunità e la Lettonia riconoscono il carattere particolare e differenziato delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento in Lettonia quale forma specifica di cooperazione industriale e commerciale.

Dette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti eventualmente a norma dell'articolo 5, purché vengano effettuate in conformità delle normative sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano oggetto del regime specifico di cui al protocollo C.

Articolo 4

Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 5, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti elencata nell'allegato II, fino al 5% del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dei corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 7% del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

— tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 4% del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

— tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 fino al 4% del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV e V sono autorizzati fino al 5% del limite quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4) La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra è riportata nell'allegato I del presente accordo.

5) L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare i seguenti limiti:

- 13 % per le categorie di prodotti del gruppo I,
 - 13,5 % per le categorie di prodotti dei gruppi II, III, IV e V.
- 6) Le autorità della Lettonia notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, l'eventuale ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 5

1. Le esportazioni dei prodotti tessili non elencati all'allegato I del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi stabiliti secondo le modalità seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo esistente, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti non elencata all'allegato I, originarie della Lettonia, supera, rispetto al volume totale delle importazioni effettuate l'anno precedente nella Comunità dei prodotti appartenenti a questa categoria e indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

- per le categorie di prodotti del gruppo I: 0,4 %,
- per le categorie di prodotti del gruppo II: 2,4 %,
- per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V: 8 %,

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente accordo onde concordare il livello di limitazione appropriato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Lettonia s'impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato della Comunità da essa specificata(e).

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dalla Lettonia anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno civile precedente a quello durante il quale le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello

annuale fissato viene aumentato previa consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15, al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato conformemente alle disposizioni del protocollo D.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali di cui al paragrafo 2 sono state raggiunte per una diminuzione del volume totale delle importazioni nella Comunità, e non a seguito dell'incremento delle esportazioni di prodotti originari della Lettonia.

7. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, la Lettonia s'impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 6

1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, la Comunità e la Lettonia decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. La Lettonia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa chiede l'avvio di consultazioni con la Lettonia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Lettonia prende, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi concordati in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il contingente per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari della Lettonia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 5;
- b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari della Lettonia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;
- c) se risulta che il territorio della Lettonia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per gli stessi prodotti originari della Lettonia, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di prendere le altre misure del caso.

5. Le parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione dell'accordo conformemente al protocollo A dello stesso.

Articolo 7

1. I limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine lettone non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali tali da causare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

3. La Lettonia sorveglia le sue esportazioni nella Comunità di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

4. La Lettonia si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 8

In caso di denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, i limiti quantitativi stabiliti nell'alle-

gato II vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle parti contraenti.

Articolo 9

Le esportazioni lettone di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri prodotti tessili fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e di altri manufatti tradizionali del folclore non sono soggette a limiti quantitativi, purché questi prodotti soddisfino le condizioni di cui al protocollo B.

Articolo 10

1. Se la Comunità ritiene che un prodotto tessile oggetto del presente accordo sia importato dalla Lettonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza, recando o minacciando di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, essa può richiedere consultazioni a norma dell'articolo 15, nel qual caso si applicano le seguenti disposizioni specifiche.

2. Se, in seguito a dette consultazioni, le parti riconoscono l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, la Lettonia prende, nei limiti dei suoi poteri, le misure necessarie per rimediare alla situazione, segnatamente per quanto riguarda il prezzo del prodotto in questione.

3. Al fine di determinare se il prezzo di un prodotto tessile è anormalmente inferiore ai prezzi praticati in condizione di normale concorrenza, detto prezzo può essere confrontato:

— con i prezzi generalmente praticati alla vendita di prodotti simili, in condizioni normali, da altri paesi esportatori sul mercato del paese importatore;

— con i prezzi di prodotti nazionali simili ad uno stadio di commercializzazione comparabile sul mercato del paese importatore;

— con i prezzi minimi praticati da un paese terzo per lo stesso prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali, nei tre mesi precedenti la richiesta di consultazioni, a condizione che la Comunità non abbia preso provvedimenti al riguardo.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, non si giunge a un accordo entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può rifiutare temporaneamente le spedizioni del prodotto in questione ai prezzi di cui al paragrafo 1 fintantoché non si sarà trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. In circostanze critiche e del tutto eccezionali, quando l'importazione di determinati prodotti dalla Lettonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza arreca un pregiudizio difficilmente riparabile, la Comunità può rifiutare temporaneamente l'importazione dei prodotti in questione in attesa che si trovi una soluzione durante le consultazioni, che sono avviate senza indugio. Le parti contraenti fanno il possibile per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni.

6. Qualora la Comunità dovesse ricorrere alle misure di cui ai paragrafi 4 e 5, la Lettonia può chiedere consultazioni in qualsiasi momento per esaminare la possibilità di abolire o di modificare dette misure quando non sussistano più i motivi che le hanno rese necessarie.

Articolo 11

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche della stessa.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Lettonia e non riduce nessuno dei limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo.

Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 12

1. La Lettonia trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o a un sistema di duplice controllo espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità, nonché su

tutti i certificati rilasciati dalle competenti autorità lettoni per i prodotti di cui all'articolo 9 soggetti alle disposizioni del protocollo B.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità della Lettonia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, la Lettonia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15.

6. Per l'applicazione dell'articolo 5, la Comunità s'impegna a comunicare alle autorità della Lettonia, anteriormente al 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 13

1. La Lettonia crea condizioni favorevoli per le importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari della Comunità concedendo, se del caso, un trattamento non discriminatorio per l'applicazione di restrizioni quantitative, il rilascio delle licenze e l'assegnazione della valuta necessaria per pagare le importazioni. La Lettonia raccomanda altresì ai suoi importatori di avvalersi delle possibilità offerte dai produttori comunitari dei tessili suddetti e concede il massimo grado di liberalizzazione per queste importazioni, tenendo conto dell'andamento del commercio tra le parti contraenti.

2. Qualora si ravvisi la necessità di forniture supplementari, e in particolare l'esigenza di diversificare le importazioni di prodotti tessili in Lettonia, questo paese concede un trattamento non discriminatorio alle importazioni di prodotti tessili originari della Comunità.

Articolo 14

1. Le parti contraenti decidono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 15 e in base alle statistiche di cui all'articolo 12.

2. Qualora la Comunità dovesse riscontrare che, nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, si trova in posizione sfavorevole rispetto ad un paese terzo, essa può chiedere consultazioni con la Lettonia conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, al fine di adottare le misure del caso.

Articolo 15

1. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Non è esclusa la possibilità di consultazioni supplementari specifiche;
- ogni richiesta di consultazioni deve essere notificata per iscritto all'altra parte contraente;
- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine ragionevole (e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica), una relazione che illustri le circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;
- le parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta, al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;
- il summenzionato periodo di un mese per concordare una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di concerto tra le parti.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, conformemente al paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo.

3. Su richiesta di una delle parti contraenti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di appianare le divergenze tra le parti contraenti.

Articolo 16

Le parti contraenti si impegnano a favorire gli scambi di visite tra singoli, gruppi e delegazioni dei settori commerciale e industriale onde agevolare i contatti a livello industriale, commerciale e tecnico in relazione al commer-

cio e alla cooperazione con l'industria tessile per i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, nonché a contribuire all'organizzazione di fiere ed esposizioni di comune interesse.

Articolo 17

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, su richiesta di una parte contraente si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per trovare un'equa soluzione ai problemi relativi alla tutela dei marchi, disegni e modelli di capi d'abbigliamento e prodotti tessili.

Articolo 18

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lettonia.

Articolo 19

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 1997.

2. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo, previa notifica con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le parti contraenti decidono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 20

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il governo
della
Repubblica di Lettonia

Per il Consiglio
delle
Comunità europee

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove il codice NC è preceduto da «ex», i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal combinato disposto del codice NC e della corrispondente descrizione.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Codice NC 1994	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (segue)	5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00			
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 (segue)	5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 a)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 (segue)	5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			
3 a)	5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 30 5515 91 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 a) <i>(segue)</i>	5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 ex 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toilette o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:		
22 a)	5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	a) di cui acrilici		
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali:		
32 a)	5801 22 00	a) di cui velluti a coste, di cotone		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quelle a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	0,80	1 250
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18 (segue)	6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	3,9	257
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27 (segue)	6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10			
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
31	6212 10 00	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	18,2	55
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 (segue)	6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10			
77	ex 6211 20 00	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:		
35 a)	5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 (<i>segue</i>)	5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70			
37 a)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia		
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41 (segue)	5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00			
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48 (segue)	5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90			
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini		
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato		
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62 (segue)	5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90 ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
65	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 <i>(segue)</i>	6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	17 paia	59
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento:		
67 a)	6305 31 10	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	7,8	128
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	30,4 paia	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 250
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00	Guanti, diversi da quelli a maglia		
88	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96 (segue)	ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	5901 10 00 5901 90 00 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90 5907 00 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti		
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende		
112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè		
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè		
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia		
120	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè		
121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia		
123	5801 90 10 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre sintetiche in fiocco		
125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41		
125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		
126	5502 00 10 5502 00 90 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali in fiocco		
127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
127 B	5405 00 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali		
128	5105 40 00	Peli grossolani, cardati o pettinati		
129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine		
130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00	Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)		
131	5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali		
132	5308 30 00	Filati di carta		
133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa		
134	5605 00 00	Filati metallici		
135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine		
136	5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00	Tessuti di seta o di cascami di seta		
137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè		
139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati		
140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche		
141	ex 6301 90 90	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila		
144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani		
145	5607 30 00 ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
146 A	ex 5607 21 00	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi		
146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A		
146 C	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
147	5003 90 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati		
148 A	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
148 B	5308 10 00	Filati di cocco		
149	5310 10 90 ex 5310 90 00	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
150	5310 10 10 ex 5310 90 00 6305 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati		
151 A	5702 20 00	Rivestimenti del suolo, di cocco		
151 B	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «flocati»		
152	5602 10 11	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti		
153	6305 10 10	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
160	6213 10 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta		
161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159		

*ALLEGATO II***Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al paragrafo 3 dell'accordo**

(Le designazioni complete delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo.)

Categorie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
24
26
27
31

Protocollo A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Lettonia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità lettoni di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, la Lettonia e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 15, al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari della Lettonia possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine lettone conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dai competenti organismi autorizzati a norma della legislazione lettone se i prodotti in causa possono essere considerati originali della Lettonia ai sensi delle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. I prodotti dei gruppi III, IV e V possono tuttavia essere importati nella Comunità, secondo il regime previsto dal presente accordo, previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari della Lettonia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A o di un formulario APR compilati conformemente alle norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. I competenti organismi autorizzati a norma della legislazione lettone sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale in Lettonia è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non inficia ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I

Esportazione

Articolo 6

Le competenti autorità della Lettonia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Lettonia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 5 dell'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 4, 6 e 8 dell'accordo, e dei prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 dell'accordo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello 1 allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma dell'accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato alla presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

Articolo 8

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II

Importazione

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere dalle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle autorizzazioni d'importazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità ivi indicata(e).

3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti

quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità della Lettonia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 5 dell'accordo, eventualmente modificato dagli articoli 4, 6 e 8 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità della Lettonia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 15 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti di origine lettone soggetti a limiti quantitativi o al sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione lettone rilasciate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità della Lettonia.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente

indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistingerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: LV;
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
 - AT = Austria
 - BL = Benelux
 - DE = Repubblica federale di Germania
 - DK = Danimarca
 - EL = Grecia
 - ES = Spagna
 - FI = Finlandia
 - FR = Francia
 - GB = Regno Unito
 - IE = Irlanda
 - IT = Italia
 - PT = Portogallo
 - SE = Svezia
- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 3 per il 1993;
- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità lettoni per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e la Lettonia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Lettonia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 19

La Lettonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. La Lettonia informa la Commissione di qualsiasi modifica a queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità lettoni indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità lettoni conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi attinenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o della Lettonia risulta o sembra risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le due parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità della Lettonia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare

elusive o trasgressive del presente protocollo. La Lettonia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Lettonia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e della Lettonia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo.

Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessuti in Lettonia e il commercio del tipo di prodotti tessili oggetto dell'accordo tra la Lettonia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio lettone prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità della Lettonia e della Comunità possono decidere di prendere le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products)		
	CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB value (²) Valeur fob (²)
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À, on — le	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products)		
	LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB value (²) Valeur fob (²)
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À , on — le	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No BD
	3 Export year Année d'exportation	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products)		
	LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE			
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB value (²) Valeur fob (²)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE			
<p>I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Republic of Latvia.</p> <p>Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la République de Lettonie.</p>			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À, on — le	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

*Protocollo B**di cui all'articolo 9***Prodotti dell'artigianato e del folclore originari della Lettonia**

1. L'esonero di cui all'articolo 9, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

- a) tessuti ottenuti su telati azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Lettonia;
- b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale lettone, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;
- c) prodotti tradizionali del folclore lettone, fabbricati a mano, indicati nell'elenco concordato tra la Comunità e la Lettonia.

L'esonero viene concesso solo per i prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità della Lettonia conformemente al modello allegato al presente protocollo. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio; le competenti autorità comunitarie li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nel presente protocollo. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura «FOLCLORE». Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dal presente protocollo raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà nella Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con la Lettonia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 15 dell'accordo.

2. Le disposizioni dei titoli IV e V del protocollo A si applicano *mutatis mutandis* ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 del presente protocollo.

—

<p>1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)</p>	ORIGINAL		2 No
<p>3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community.</p> <hr/> <p>CERTIFICAT relatif aux TISSUS, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.</p>		
<p>6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport</p>	<p>4 Country of origin Pays d'origine</p>	<p>5 Country of destination Pays de destination</p>	
<p>8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES</p>	<p>7 Supplementary details Données supplémentaires</p>		<p>9 Quantity Quantité</p> <p>10 FOB value (1) Valeur fob (1)</p>
<p>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE</p> <p>I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:</p> <p>(a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2); (b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under (a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2); (c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4.</p> <p>Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:</p> <p>(a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2); (b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous (a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2); (c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.</p>			
<p>12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>At — À, on — le</p> <p style="text-align: center;">(Signature) (Stamp — Cachet)</p>		

(1) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
 (2) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

Protocollo C

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo, dei prodotti elencati nell'allegato al presente protocollo si applicano le disposizioni dell'accordo, a meno che esse corrispondano specificamente alle seguenti disposizioni particolari:

- 1) Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato al presente protocollo.
- 2) Le reimportazioni non contemplate dall'allegato al presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo, purché i prodotti in questione siano soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.
- 3) Considerati gli interessi di entrambe le parti, a sua discrezione o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 15 dell'accordo la Comunità può prendere in considerazione:
 - a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di parti dei limiti quantitativi specifici.
 - b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.
- 4) La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti:
 - a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 20 % del quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
 - b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 10,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva;
 - c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.
- 5) La Comunità informa la Lettonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.
- 6) Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.
- 7) Per tutti i prodotti contemplati dal presente protocollo gli organismi autorizzati dalla legislazione lettone rilasciano, conformemente al protocollo A dell'accordo, un certificato di origine. Questo certificato contiene un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata in Lettonia.
- 8) La Comunità comunica alla Lettonia i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.
- 9) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8, la Lettonia e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le parti contraenti di beneficiare delle disposizioni dell'accordo in materia di traffico di perfezionamento passivo e garantire una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra la Lettonia e la Comunità.

Protocollo D

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 5 dell'accordo per i prodotti da esso contemplati viene concordato tra le parti secondo le procedure di consultazione di cui all'articolo 15 dell'accordo.

Verbale concordato n. 1

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993, le parti convengono che l'articolo 5 dell'accordo non vieta alla Comunità di applicare, qualora sussistano le necessarie condizioni, le misure di salvaguardia per una o più regioni, conformemente ai principi del mercato interno.

In tal caso, la Lettonia verrà informata preventivamente delle disposizioni pertinenti del protocollo A dell'accordo da applicare.

*Per il governo
della Repubblica di Lettonia*

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Verbale concordato n. 2

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo, se lo giustificano motivi tecnici o amministrativi incontestabili oppure al fine di risolvere i problemi economici derivanti dalla concentrazione regionale delle importazioni o di combattere l'elusione e la violazione delle disposizioni dell'accordo, la Comunità instaura, per un periodo di tempo limitato, un sistema di gestione specifico conforme ai principi del mercato interno.

Tuttavia, qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente durante le consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, su richiesta della Comunità la Lettonia accetta di rispettare limiti temporanei per una o più regioni della Comunità. In tal caso, detti limiti non ostano all'importazione nella(e) regione(i) in questione dei prodotti spediti dalla Lettonia in base a licenze di esportazione ottenute prima che la Comunità notificasse ufficialmente a questo paese l'introduzione dei limiti suddetti.

La Comunità informa la Lettonia delle misure tecniche e amministrative che entrambe le parti devono prendere per l'esecuzione dei precedenti paragrafi, conformemente ai principi del mercato interno.

*Per il governo
della Repubblica di Lettonia*

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Verbale concordato n. 3

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993, le parti convengono che la Lettonia cercherà di non privare alcune regioni della Comunità, che hanno tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari, delle importazioni di prodotti utilizzati come materie prime dalla loro industria di trasformazione.

La Comunità e la Lettonia decidono inoltre che, in caso di necessità, si terranno consultazioni per evitare eventuali problemi al riguardo.

*Per il governo
della Repubblica di Lettonia*

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Verbale concordato n. 4

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993, la Lettonia accetta di collaborare, a decorrere dalla data della richiesta e in attesa delle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, evitando di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alla concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

*Per il governo
della Repubblica di Lettonia*

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

Scambio di note

La Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi al Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia e si prega far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Lettonia e la Comunità, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993.

La Direzione generale desidera informare il Ministero che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Rimane inteso che entrambe le parti possono porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di 120 giorni.

La Direzione generale Relazioni esterne sarebbe grata al Ministero se volesse confermare il suo accordo in merito a quanto precede.

La Direzione generale Relazioni esterne coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia l'espressione della sua profonda stima.

Scambio di note

Il Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia presenta i suoi omaggi alla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee e si prega far riferimento all'accordo sul prodotto dei prodotti tessili tra la Lettonia e la Comunità, siglato a Bruxelles il 15 giugno 1993.

Il Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia desidera confermare alla Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, il governo della Repubblica di Lettonia accetta che le disposizioni dell'accordo siano applicate de facto a decorrere dal 1° gennaio 1993. Rimane inteso che entrambe le parti possono porre fine in ogni momento a tale applicazione de facto mediante preavviso di 120 giorni.

Il Ministero degli Esteri della Repubblica di Lettonia coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

PROTOCOLLO N. 2

relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità europea e la Lettonia

Articolo 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie di cui all'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, tuttavia, si accordano riduzioni della componente agricola entro i limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. La Lettonia accorda le concessioni tariffarie stabilite in conformità con l'articolo 4.

3. Il consiglio di associazione può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- aumentare i quantitativi di prodotti agricoli trasformati che possono beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente protocollo.

4. Il consiglio di associazione può sostituire le concessioni con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Lettonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui sono applicabili gli importi compensativi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

Articolo 2

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- per «merci» si intendono i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- per «componente agricola» si intende la parte dell'onere corrispondente alla differenza tra i prezzi, sui mercati interni delle parti contraenti, dei prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci e i prezzi di questi prodotti agricoli nelle importazioni dai paesi terzi;
- per «componente non agricola» si intende la parte dell'onere ottenuta detraendo dall'onere totale la componente agricola;
- per «prodotti di base» si intendono i prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93;
- per «quantitativo di base», si intende il quantitativo calcolato, per un prodotto di base, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93 e che serve a determinare la componente agricola applica-

bile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

Articolo 3

1. La Comunità accorda alla Lettonia le seguenti concessioni:

- la componente non agricola dell'onere viene ridotta come previsto all'allegato I;
- per le merci per le quali l'allegato I prevede una componente agricola ridotta (MOBR), detta componente è calcolata riducendo del 20 % nel 1995, del 40 % nel 1996 e del 60 % a partire dal 1997 i quantitativi di base dei prodotti di base per i quali è concessa una riduzione del prelievo. Nel caso degli altri prodotti di base di queste merci, le riduzioni corrispondenti, per gli stessi anni, sono del 10, del 20 e del 30 %. Dette riduzioni vengono concesse nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per i quantitativi che superano tali contingenti viene ripristinata la componente agricola applicabile nei confronti dei paesi terzi.

2. Le componenti agricole sono sostituite da componenti agricole ridotte qualora le suddette merci siano aggiunte in conformità della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Anteriormente al 31 dicembre 1996 la Lettonia determina la componente agricola dell'onere sulle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 in base ai dazi NPF all'importazione indicati all'allegato III e applicabili ai prodotti agricoli di base originari della Comunità che si ritiene siano entrati nella fabbricazione di queste merci. La Lettonia ne informa il consiglio di associazione.

2. La Lettonia applica il dazio di cui all'allegato III alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CE) n. 3448/93. Tuttavia, qualora la componente agricola dell'onere di cui all'articolo 2 dovesse aumentare in seguito alla riforma della politica agraria, la Lettonia provvede a darne comunicazione al consiglio di associazione, che può accettare l'aliquota del dazio in questione corrispondente all'entità della componente agricola.

3. La Lettonia riduce i dazi applicabili alle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 secondo il seguente calendario:

- la componente non agricola dell'onere è abolita entro il 31 dicembre 2001;
- la componente agricola viene ridotta dal consiglio di associazione in conformità con i principi di cui all'articolo 3.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione applicabili nella Comunità alle merci originarie della Lettonia

Codice NC	Designazione	Aliquote dazi Paesi terzi	Aliquote dei dazi applicabili	
			dall'1. 1. 1995	dall'1. 1. 1996
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
1704 90 75	Caramelle	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1806 31	Cioccolata ripiena	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1806 32 10	Cioccolata non ripiena	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1806 90 11	Cioccolata contenente alcole	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
2104 10	Zuppe	18	9	7
2105	Gelati	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
2201 10	Acque minerali	4	0	0
2203	Birra	24	9	7
2208 90 31	Vodka	1,3 ECU/% vol/hl + 5 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 4 ECU/hl	0,9 ECU/% vol/hl + 3,5 ECU/hl
2208 90 65	Liquori	1,6 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	1,3 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl

ALLEGATO II

Contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità delle merci originarie della Lettonia per le quali viene concessa una riduzione della componente agricola a norma dell'articolo 3

Codice NC	Designazione	Quantitativi					
		1995	1996	1997	1998	1999	2000
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto	15	17	18	20	21	23
1704 90 75	Caramelle	30	33	36	39	42	45
1806 31	Cioccolata ripiena	50	55	60	65	70	75
1806 32 10	Cioccolata non ripiena	50	55	60	65	70	75
1806 90 11	Cioccolata contenente alcole	15	17	18	20	21	23
2104 10	Zuppe	30	33	36	39	42	45
2105	Gelati	25	28	30	33	35	38
2203	Birra	150	165	180	195	210	225
2208 90 31	Vodka	150	165	180	195	210	225
2208 90 65	Liquori	10	11	12	13	14	15

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4

1. Alle importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicheranno i dazi sotto indicati. Se tuttavia in Lettonia è in vigore un regime commerciale più favorevole, esso sarà applicato alle importazioni dalla Comunità.
2. Le riduzioni tariffarie avverranno, tra il 1995 e il 2000, secondo fasi annuali uniformi se dette riduzioni sono superiori all'1%; le altre riduzioni saranno attuate in un'unica fase nel 2000.
3. I prodotti agricoli trasformati originari della Comunità diversi da quelli elencati nel presente allegato saranno importati in Lettonia in esenzione dai dazi.

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio (%)			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1. 1. 1995	1. 1. 2000
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	20	15	15	10
0403 10	Iogurt	20	15	10 (*)	5 (*)
0501	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	20	15	15	0,5
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	20	15	15	0,5
0503	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	20	15	15	0,5
0505 10	Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine	20	15	15	0,5
0505 90	Altre pelli e altre parti di uccelli	1	0,5	0,5	0,5
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie	20	15	15	0,5
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	20	15	15	0,5
0508	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	20	15	15	0,5
0509	Spugne naturali di origine animale	20	15	15	0,5

(¹) In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati puramente indicativi, in quanto il regime preferenziale è determinato dall'applicazione dei codici NC.

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio (%)			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1. 1. 1995	1. 1. 2000
0510	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	20	15	15	0,5
0710 40	Granturco dolce	20	15	15	10
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato	20	15	15	0,5
0903	Mate	1	0,5	0,5	0,5
1212 20	Alghe	1	0,5	0,5	esenzione
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami naturali	20	15	15	0,5
1302 11	Oppio	20	15	5 (*)	0,5 (*)
1302 12	Succhi ed estratti vegetali, ... di liquirizia	20	15	5 (*)	0,5 (*)
1302 13	Succhi ed estratti vegetali, ... di luppolo	20	15	5 (*)	0,5 (*)
1302 14	Succhi ed estratti vegetali, ... di piretro o di radici delle piante da rotenone	20	15	5 (*)	0,5 (*)
1302 19	Succhi ed estratti vegetali, altri	20	15	5 (*)	0,5 (*)
1302 20 90	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, altri	20	15	5 (*)	0,5 (*)
1302 31	Mucillagini ed ispessenti, agar-agar	1	0,5	0,5	0,5
1302 32	Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati	20	15	5	0,5
1302 39	Altri mucillagini e ispessenti	20	15	5	0,5
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	1	0,5	0,5	0,5
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1	0,5	0,5	0,5
1515 60	Olio di jojoba e sue frazioni	1	0,5	0,5	0,5
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	1	0,5	0,5	0,5
1517 10 10	Margarina; esclusa la margarina liquida, ...	20	15	0,5 (*)	0,5 (*)
1517 90 10	Altre margarine, ...	20	15	0,5 (*)	0,5 (*)
1517 90 93	Miscele culinarie, ...	20	15	0,5 (*)	0,5 (*)
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove	1	0,5	0,5	0,5

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio (%)			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1. 1. 1995	1. 1. 2000
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	1	0,5	0,5	0,5
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose	1	0,5	0,5	0,5
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	1	0,5	0,5	0,5
1522 00 10	Degras	1	0,5	0,5	0,5
1702 50	Fruttosio chimicamente puro	1	0,5	0,5	0,5
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	1	0,5	0,5	0,5
1704 10	Gomme da masticare, anche rivestite di zucchero	20	15	7	5
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	20	15	15	0,5
1704 90 30	Cioccolato bianco	20	15	15	0,5
1704 90 51	Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	20	15	15	0,5
1704 90 55	Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	20	15	15	0,5
1704 90 61	Confetti e prodotti simili confettati	20	15	15	0,5
1704 90 65	Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	20	15	15	0,5
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	20	15	15	0,5
1704 90 75	Caramelle	250 Ls/t	250 Ls/t	250 Ls/t	250 Ls/t
1704 90 81	Altri, ottenuti per compressione	20	15	15	0,5
1704 90 99	Altri	20	15	15	0,5
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	1	0,5	0,5	0,5
1804	Burro, grasso e olio di cacao	1	0,5	0,5	0,5
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	1	0,5	0,5	0,5
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	500 Ls/t	500 Ls/t	500 Ls/t	500 Ls/t
1806 20	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	1	0,5	0,5	0,5
1806 31	Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini, ripiene	500 Ls/t	500 Ls/t	500 Ls/t	500 Ls/t
1806 32	Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini, non ripiene	500 Ls/t	500 Ls/t	500 Ls/t	500 Ls/t

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio (%)			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1. 1. 1995	1. 1. 2000
1806 90	Altra cioccolata, . . .	500 Ls/t	500 Ls/t	500 Ls/t	500 Ls/t
1901 10	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, ecc., . . . preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	esenzione	esenzione	esenzione	esenzione
1901 20	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, ecc., . . . miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	15	15	15	10
1901 90	Estratti di malto; altre preparazioni alimentari a base di farine, ecc., . . . altri	20	15	15	10
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche preparato, esclusi i maccheroni e le tagliatelle	20	15	15	10
1902	— di cui maccheroni e tagliatelle	20	15	15	15
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	20	15	15	0,5
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	20	15	15	0,5
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	300 Ls/t	300 Ls/t	200 Ls/t(*)	180 Ls/t(*)
2001 90 30	Granturco dolce, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	20	15	15	10
2001 90 40	Ignami, patate dolci, . . ., preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	20	15	15	10
2001 90 60	Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	20	15	15	10
2004 90 10	Granturco dolce, preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato	20	15	15	15
2005 20 10	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	20	15	15	15
2005 80	Granturco dolce preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato	20	15	15	0,5
2008 11 10	Burro di arachidi	20	15	15	0,5
2008 91	Cuori di palma	20	15	15	0,5
2008 92	Miscugli	20	15	15	0,5
2008 99	Altri	20	15	15	0,5

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio (%)			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1. 1. 1995	1. 1. 2000
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	20	15	15	0,5
2102 10	Lieviti vivi	20	15	15	0,5
2102 20	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	20	15	15	0,5
2102 30	Lieviti in polvere preparati	1	0,5	0,5	0,5
2103 10	Salsa di soia	20	15	15	0,5
2103 20	Salsa «ketchup» ed altre salse al pomodoro	20	15	15	0,5
2103 30 10	Farina di senapa	1	0,5	0,5	0,5
2103 30 90	Senapa preparata	20	15	15	0,5
2103 90	Altre salse, . . .	20	15	15	0,5
2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi, preparati	20	15	10(*)	5(*)
2104 20	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	esenzione	esenzione	esenzione	esenzione
2105	Gelati, anche contenenti cacao	20	15	15	15
2106 10	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	1	0,5	0,5	0,5
2106 90 10	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, preparazioni dette «fondute»	1	0,5	0,5	0,5
2106 90 91	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, ecc., . . .	1	0,5	0,5	0,5
2106 90 99	Altre	20	15	15	15
2202 10	Acque minerali e acque gassate	esenzione	esenzione	esenzione	esenzione
2201 90	Altre	3 Ls/hl	3 Ls/hl	3 Ls/hl	3 Ls/hl
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	3 Ls/hl	3 Ls/hl	3 Ls/hl	3 Ls/hl
2203	Birra di malto	10 Ls/hl	10 Ls/hl	10 Ls/hl	10 Ls/hl
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	10 Ls/hl	10 Ls/hl	10 Ls/hl	10 Ls/hl
2206	Altre bevande fermentate	20	15	15	15

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio (%)			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1. 1. 1995	1. 1. 2000
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	7,8 Ls/l	7,8 Ls/l	7,8 Ls/l	7,8 Ls/l
2208 10	Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	20	15	15	15
2208 20	Acquaviti di vino o di vinacce	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 20 62	Cognac presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri	1	0,5	0,5	esenzione
2208 30	Whisky	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 40	Rum e tafia	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 50	Gin e acquavite di ginepro (genièvre)	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,0 Ls/ % vol/hl (*)	2,0 Ls/ % vol/hl (*)
2208 90 11	Arak, presentato in recipienti di capacità inferiore a 2 litri	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 19	Arak, presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 31	Vodka, presentata in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 33	Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 35	Vodka, presentata in recipienti di capacità superiore a 2 litri	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 38	Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 45	Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, di frutta, Calvados	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 48	Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, di frutta, altre	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 52	Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, di frutta, Korn	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 58	Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, di frutta, altre	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 65	Liquori	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 69	Altre bevande contenenti alcole di distillazione	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 71	Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri, di frutta	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl

(*) Contingente tariffario fissato all'allegato IV.

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio (%)			
		Dazio di base	Dazio NPF	Per le importazioni dalla CE	
				1. 1. 1995	1. 1. 2000
2208 90 73	Altre acquaviti, presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri, altre	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 79	Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl	2,5 Ls/ % vol/hl
2208 90 91	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	7,8 Ls/ % vol/hl	7,8 Ls/ % vol/hl	7,8 Ls/ % vol/hl	7,8 Ls/ % vol/hl
2208 90 99	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri	7,8 Ls/ % vol/hl	7,8 Ls/ % vol/hl	7,8 Ls/ % vol/hl	7,8 Ls/ % vol/hl
2402 10	Sigari (compresi sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	20	15	15	0,5
2402 20	Sigarette contenenti tabacco	2,5 Ls/ 1 000 p/st	2,5 Ls/ 1 000 p/st	2,5 Ls/ 1 000 p/st	2,5 Ls/ 1 000 p/st
2402 90	Altri sigari e sigaretti, contenenti tabacco	20	15	15	0,5
2403	Altri tabacchi lavorati	20	15	15	0,5

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4

Alle importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicano i seguenti contingenti tariffari. Ai quantitativi in eccesso viene applicata l'aliquota del dazio NPF (cfr. allegato III).

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Unità	Quantitativo					
			Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
0403 10	Iogurt	t	20	20	20	20	20	20
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	t	100	100	110	110	120	120
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	t	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	t	20	20	20	20	20	20
2104 10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	t	20	20	20	20	20	20
2208 50	Gin e acquavite di ginepro (genièvre)	t	20	20	20	20	20	20

⁽¹⁾ In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la designazione delle merci devono essere considerati puramente indicativi, in quanto il regime preferenziale è determinato dall'applicazione dei codici NC.

PROTOCOLLO N. 3

sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;
- i) per «valore aggiunto» si intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o «SA»);
- k) con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Criteria d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

- 1) *prodotti originari della Comunità*:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
- 2) *prodotti originari della Lettonia*:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti in Lettonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in Lettonia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Lettonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

*Articolo 3***Cumulo bilaterale**

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Lettonia ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Lettonia e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Lettonia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

*Articolo 4***Cumulo con materiali originari dell'Estonia e della Lituania**

1. a) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Estonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Estonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Lettonia e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati originari della Comunità o della Lettonia se il valore aggiunto in questi territori supera il valore dei materiali utilizzati originari dell'Estonia o della Lituania.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e l'Estonia o la Lituania, questi prodotti si considerano originari dell'Estonia o della Lituania, a seconda del paese con il maggior valore dei materiali originari.

3. Ai fini del presente articolo, negli scambi tra la Comunità, l'Estonia e la Lituania nonché tra la Lettonia e questi due paesi e tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

*Articolo 5***Prodotti totalmente ottenuti**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Lettonia:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. L'espressione «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in Lettonia o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera della Lettonia o di uno Stato membro della Comunità,

- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Lettonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Lettonia, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Lettonia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni «la Lettonia» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali della Lettonia e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Lettonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Lettonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Lettonia.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si

applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
- ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, bocchette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Lettonia;
- f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Lettonia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Lettonia, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Articolo 13

Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Lettonia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 14

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e della Lettonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, tra i territori della Comunità e dell'Estonia o della Lituania, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Lettonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Lettonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, dell'Estonia o della Lituania, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari della Lettonia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Lettonia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta delle merci,
 - ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 15

Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o lettone e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente;
- c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

Articolo 17

Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Lettonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Lettonia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 4 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Lettonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Lettonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTÉRIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKATS», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

Articolo 20

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condi-

zione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 21

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 17 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

- a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;
- b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «VIENKĀRŠŌTA PROCEDŪRA», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAD PROCEDUR».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

- a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;
- b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;
- c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 30 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e della Lettonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 22

Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Articolo 23

Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 25

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 16, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3 000 ecu può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.
2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.
3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.
4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.
5. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

Articolo 26

Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 300 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 800 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 27***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

*Articolo 28***Importi espressi in ecu**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 29***Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi**

Le autorità doganali degli Stati membri e della Lettonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

*Articolo 30***Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2**

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere consi-

derati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Articolo 31

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al consiglio di associazione.

Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

Articolo 32

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 33

Zone franche

1. Gli Stati membri e la Lettonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Lettonia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 34

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.

Articolo 35

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 ed i riferimenti a detto articolo si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

- a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari della Lettonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7;

2) prodotti originari della Lettonia:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Lettonia;
- b) i prodotti ottenuti in Lettonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla ai sensi del presente protocollo e che

siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture «Lettonia» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta e Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione esamina ogni due anni, o quando la Lettonia o la Comunità ne facciano richiesta, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti eventualmente necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

Articolo 37

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati dalla Lettonia.

Articolo 38

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 39

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Lettonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 40

Intese con la l'Estonia e la Lituania

Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Estonia e la Lituania ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

Articolo 41

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o della Lettonia oppure, laddove si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Estonia o in Lituania, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce», è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il prezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

Nota 3

- 3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.
- 3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zigzag» devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

- 3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessuti.

- 3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

- 4.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintentici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

- 5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto

misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. È quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

- 5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7

- 7.1. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- 7.2. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - ij) isomerizzazione;
 - k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402, da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — con aggiunta di zuccheri — altre	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: <ul style="list-style-type: none"> — grassi di ossa o grassi di cascami — altri 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207, oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: <ul style="list-style-type: none"> — grassi di ossa o grassi di cascami — altri 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini — altri 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide — altri 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
da ex 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba — altri, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; — oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari 	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari</p>
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — estratti di malto — altri 	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — senza aggiunta di cacao: <ul style="list-style-type: none"> — Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati — altri — con aggiunta di cacao 	<p>Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e — il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — altri	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — Senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da farina di senapa

(1)	(2)	(3)
ex 2104	<p>— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati</p> <p>— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati</p>
ex 2106	Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
<p>da 2710 a 2712</p> <p>da 2713 a 2715</p>	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base</p> <p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi</p> <p>Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati</p> <p>Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi</p> <p>Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche</p> <p>Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex capitolo 28</p> <p>ex 2811</p> <p>ex 2833</p>	<p>Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso</p> <p>Triossido di zolfo</p> <p>Solfato di alluminio</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da diossido di zolfo</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex capitolo 29</p> <p>ex 2901</p>	<p>Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p> <p>Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽¹⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
<p>3002 (segue)</p>	<p>— altri:</p> <p>— sangue umano</p> <p>— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico</p> <p>— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero</p> <p>— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>3003 e 3004</p>	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex capitolo 31</p>	<p>Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
<p>ex 3105</p>	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <p>— nitrato di sodio</p> <p>— calciocianammide</p> <p>— solfato di potassio</p> <p>— solfato di potassio e di magnesio</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3203 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» ⁽²⁾ diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ⁽³⁾ Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

⁽²⁾ Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

⁽³⁾ Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 3404 (segue)	— altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404 <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3505	<p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — eteri ed esteri di amido — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108</p>
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	<p>Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> — Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose — Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a ex 3811 da 3812 a 3814 da 3818 a 3820 3822 e 3823	Prodotti vari delle industrie chimiche: <ul style="list-style-type: none"> — i seguenti prodotti della voce 3823: <ul style="list-style-type: none"> — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli scambiatori di ioni — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — altri 	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti addizionali omopolimerizzati — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>
da ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie — altri: <ul style="list-style-type: none"> — prodotti addizionali omopolimerizzati — altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	<p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p>

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001 4005 4012 ex 4017	Lastre «crêpe» di gomma per soles Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma Articoli in gomma indurita	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102 da 4104 a 4107 4109	Pelli gregge di ovini, senza vello Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Slanatura di pelli di ovini Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302 4303	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili — altri Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403 ex 4407 ex 4408 ex 4409 da ex 4410 a 4413	Legno semplicemente squadrato Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm — Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina — Liste e modanature Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrassato Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p>
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
<p>da 5501 a 5507</p> <p>ex capitoli da 50 a 55</p>	<p>Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco</p> <p>Filati e monofilamenti</p> <p>Tessuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma — altri 	<p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5606	<p>Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di feltro ad ago — di altri feltri — di altri materiali tessili 	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma — altri <p>5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
<p>5906 (segue)</p> <p>5907</p> <p>ex 5908</p> <p>da 5909 a 5911</p>	<p>— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</p> <p>— altri</p> <p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili</p> <p>Reticelle ad incandescenza impregnate</p> <p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <p>— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
<p>capitolo 60</p>	<p>Stoffe a maglia</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
<p>capitolo 61</p>	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <p>— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
<p>ex capitolo 62</p> <p>ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211 ed ex 6217</p>	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p> <p>Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾</p>

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 5.

⁽²⁾ Vedi nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216 e ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾
ex 6217	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: — ricamati — altri	Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽²⁾ ⁽³⁾ , o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽²⁾ ⁽³⁾
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

⁽¹⁾ Vedi nota n. 6.⁽²⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 5.⁽³⁾ Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 6.

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽²⁾
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽²⁾
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 5.

⁽²⁾ Vedi nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	— semilavorati o in polvere Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscalda-Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio: — Piombo raffinato — altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: <ul style="list-style-type: none"> — rulli compressori — altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8519	Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: — adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini — altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: — rotochutes — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Altri orologi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbocchi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento


(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

*ALLEGATO III***CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1**



1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Lettonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(*) Qualora le merci non siano confezionate indicare, a seconda dei casi, il numero degli articoli o la condizione «alla rinfusa».

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	<h2 style="margin: 0;">EUR. 1 N. A 000.000</h2> <p style="margin: 5px 0 0 40px;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <p style="text-align: center;">..... e </p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
7. Osservazioni			
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del..... Ufficio doganale..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A....., addì <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	 <p style="margin: 0;">Timbro</p>		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì <p style="text-align: center;">(Firma)</p>

(*) Da compilare unicamente se richiesto dalla normativa del paese o territorio esportatore.

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a, addì</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addì</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>..... (Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(*) Qualora le merci non siano confezionate indicare, a seconda dei casi, il numero degli articoli o la condizione «alla rinfusa».

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra align="center"> e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ^(*), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

*ALLEGATO IV***FORMULARIO EUR.2**

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Lettonia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(RECTO)
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni.

FORMULARIO EUR.2 N.		1	Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (*) e	
2	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	3	Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.	
4	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)			
7	Osservazioni (*)			
		5	Luogo e data	
		6	Firma dell'esportatore	
		8	Paese d'origine (*)	9 Paese di destinazione (*)
				10 Massa lorda (kg)
11	Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci		12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*), incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

(*) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(*) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(*) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(*) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

<p>13 Richiesta di controllo Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)</p> <p>Fatto a, addì 19.....</p> <p>Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>14 Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*):</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate).</p> <p>Fatto a, addì 19.....</p> <p>Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>..... (*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
---	--


(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella n. 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)



(¹) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(²) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

PROTOCOLLO N. 4

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra Lettonia, Spagna e Portogallo

CAPITOLO I

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Spagna e la Lettonia

Articolo 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (in appresso denominato «l'atto di adesione»).

Articolo 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Lettonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 3

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Lettonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Articolo 4

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Lettonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

Articolo 5

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie, e la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che

istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra il Portogallo e la Lettonia

Articolo 6

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in appresso denominato «l'atto di adesione»).

Articolo 7

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorda ai prodotti originari della Lettonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 8

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 4 del paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Lettonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Articolo 9

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Lettonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

ALLEGATO A

Codice NC		
ex 0102 90 10 ⁽¹⁾	0206 41 91	0403 10 24
ex 0102 90 31 ⁽¹⁾	0206 49 91	0403 10 26
ex 0102 90 33 ⁽¹⁾	0208 10 10	ex 0403 90 51
ex 0102 90 35 ⁽¹⁾		ex 0403 90 53 ⁽⁴⁾
ex 0102 90 37 ⁽¹⁾	0209 00 11	ex 0403 90 59 ⁽⁴⁾
	0209 00 19	
	0209 00 30	0404 10 91
0103 91 10		0404 90 11
0103 92 11	0210 11 11	0404 90 13
0103 92 19	0210 11 19	0404 90 19
	0210 11 31	0404 90 31
0203 11 10	0210 11 39	0404 90 33
0203 12 11	0210 12 11	0404 90 39
0203 12 19	0210 12 19	
0203 19 11	0210 19 10	ex 1601 ⁽⁵⁾
0203 19 13	0210 19 20	
0203 19 15	0210 19 30	ex 1602 10 00 ⁽⁵⁾
0203 19 55	0210 19 40	ex 1602 20 90 ⁽⁵⁾
0203 19 59	0210 19 51	1602 41 10
0203 21 10	0210 19 59	1602 42 10
0203 22 11	0210 19 60	1602 49 11
0203 22 19	0210 19 70	1602 49 13
0203 29 11	0210 19 81	1602 49 15
0203 29 13	0210 19 89	1602 49 19
0203 29 15	0210 90 31	1602 49 30
0203 29 55	0210 90 39	1602 49 50
0203 29 59	ex 0210 90 90 ⁽²⁾	ex 1602 90 10 ⁽⁶⁾
	ex 0401 ⁽³⁾	1602 90 51
0206 30 21		
0206 30 31	0403 10 22	ex 1902 20 30 ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Esclusi gli animali per le corride.

⁽²⁾ Solo di suini domestici.

⁽³⁾ In imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.

⁽⁴⁾ Non conservati, né concentrati né imballati, destinati esclusivamente all'alimentazione umana.

⁽⁵⁾ Solo quelli contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

⁽⁶⁾ Solo quelle contenenti sangue di maiale.

⁽⁷⁾ Unicamente:

— le salsicce fatte di carni, frattaglie commestibili o sangue di suini domestici,

— tutte le preparazioni o i prodotti conservati contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

ALLEGATO B

Codice NC

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 51

0701 90 59

PROTOCOLLO N. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni adottate dalla Comunità e dalla Lettonia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
- b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;
- c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che

consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra parte;
- c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Senza bisogno di una richiesta preliminare, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

*Articolo 5***Consegna/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Adempimento delle domande**

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire diretta-

mente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

*Articolo 9***Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza**

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

- a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
- b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
- c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa

presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la parte che riceve i dati informa la parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni ottenute ai fini del presente protocollo possono

essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Lettonia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare al consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca

che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Lettonia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati «Stati membri» e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate «Comunità»,

che agiscono nel quadro dell'Unione europea,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI LETTONIA,

qui di seguito denominata «Lettonia»,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il dodici giugno millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lettonia, dall'altra, qui di seguito denominato «accordo europeo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 di cui all'articolo 16, paragrafo 2 relativo al regime applicabile ai prodotti tessili

Protocollo n. 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Lettonia

Protocollo n. 3 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 4 sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra la Lettonia, la Spagna e il Portogallo

Protocollo n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Lettonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 46, lettera d), punto i) dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 56 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 62 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 66 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 115 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo 5 dell'accordo.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Lettonia hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia sul trasporto marittimo

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna.

I plenipotenziari della Lettonia hanno preso atto della dichiarazione unilaterale indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione del governo francese.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni unilaterali elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione della Lettonia relativa all'articolo 34 dell'accordo

Dichiarazione della Lettonia relativa al capitolo I dell'accordo

Dichiarazione della Lettonia relativa all'articolo 79 dell'accordo

Dichiarazione della Lettonia riguardante un accordo europeo.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Luxembourg, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni nittonhundra nittio fem.

Parakstīts Luksemburgā, jūnija divpadsmitajā dienā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit piektajā gadā.

Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.


På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland


Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Delors', written in a cursive style.

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Ahlstrom', written in a cursive style.


Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Michelis', written in a cursive style.

Pour le grand-duché de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. G. Deby', written in a cursive style.


Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. M. de Krom', written in a cursive style.

Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa



Suomen tasavallan puolesta



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas

For de Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes


Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen


Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar



Latvijas Republikas vārdā



—

DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 37, paragrafo 1

Si conviene che l'espressione «condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro» comprende, se del caso, le norme comunitarie.

2. Articolo 37

Si conviene che l'espressione «figli» è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

3. Articolo 38

Si conviene che l'espressione «membri della loro famiglia» è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

4. Titolo IV, capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo II, le parti convengono che il trattamento dei cittadini o delle imprese di una parte si consideri meno favorevole di quello accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra parte qualora detto trattamento sia formalmente o di fatto meno favorevole del trattamento accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra parte.

5. Articolo 46, lettera d), punto i)

Fatto salvo l'articolo 46, le parti convengono che nessuna disposizione dell'accordo possa essere interpretata come una negazione del diritto delle parti a istituire controlli e regolamentazioni volti a garantire che le persone fisiche che beneficiano del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attività in qualità di lavoratori autonomi.

6. Articolo 56

Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcuni Stati membri e non per quelle di altri Stati membri da parte della Lettonia o che alcuni Stati membri richiedano un visto per le persone fisiche della Lettonia e altri Stati membri non si considera vanificare o compromettere i benefici spettanti ai sensi di uno specifico impegno.

7. Articolo 62

Le disposizioni dell'articolo 62 non si applicano all'acquisizione di certificati di privatizzazione lettoni da parte di non residenti.

Il consiglio di associazione può adottare misure per ridurre le suddette restrizioni.

8. Articolo 66

Le parti convengono che, fino al 31 dicembre 1999, l'articolo 66 del presente accordo non si applichi per quanto riguarda le imprese cui sono stati accordati, da parte della Lettonia, diritti speciali o esclusivi nel settore delle telecomunicazioni, a condizione che

- a richiesta, ed entro limiti di tempo ragionevoli, vengano messe a disposizione delle reti aziendali e dei gruppi chiusi di utilizzatori per il loro uso linee in locazione, comprendenti servizi di trasmissione dati e telefonia vocale a decorrere dalla data di cui all'articolo 66;
- le funzioni di regolamentazione siano affidate ad un organismo indipendente dall'organismo preposto alle telecomunicazioni a decorrere dalla data di cui all'articolo 66.

9. Articolo 67

Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

10. Articolo 115

Le parti convengono che il consiglio di associazione, conformemente all'articolo 115 dell'accordo, esamini l'opportunità di creare un organismo consultivo comprendente membri del Comitato economico e sociale della Comunità e le loro controparti lettoni.

11. Protocollo n. 3 dell'accordo

Le parti convengono che i futuri sviluppi della cooperazione regionale tra gli Stati baltici potrebbero accentuare l'impatto delle norme di origine.

12. Protocollo n. 5 dell'accordo

Le parti convengono che l'assistenza prevista dal presente protocollo non comprende la riscossione di dazi doganali, tasse, ammende e altri oneri per conto dell'altra parte.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia sul trasporto marittimo

A. Lettera della Comunità

Signore,

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto segue:

al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Lettonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il consiglio di associazione.

Voglia gradire, Signore, l'espressione della nostra profonda stima.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera della Repubblica di Lettonia

Signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto segue:

«al momento della firma dell'accordo di libero scambio tra le Comunità europee e la Lettonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il consiglio di associazione.»

Voglia gradire, Signore, l'espressione della nostra profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica di Lettonia*

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna

A. Lettera della Repubblica di Lettonia

Signore,

mi prego far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lettonia nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Lettonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

La Lettonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lettone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica di Lettonia*

B. Lettera della Comunità

Signore,

mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«mi prego far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lettonia nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Lettonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

La Lettonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lettone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.»

Mi prego confermarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

DICHIARAZIONI UNILATERALI

Dichiarazione del governo francese

La Francia prende atto che l'accordo europeo con la Repubblica di Lettonia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

Dichiarazioni della Repubblica di Lettonia

1. *Articolo 34*

Tra l'UE e gli Stati baltici, trattati come un unico territorio ai fini della loro partecipazione al cumulo europeo, sarà introdotto l'attuale meccanismo di cumulo diagonale per sfruttare fino in fondo tale possibilità e migliorare l'accesso ai mercati per i prodotti originari.

2. *Capitolo I*

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Interpretazione delle espressioni «nationality» e «nationals» (nella versione inglese dell'accordo).

La Repubblica di Lettonia interpreta nel modo sotto indicato le espressioni utilizzate nel testo dell'accordo

- «nationality» è considerato equivalente a «citizenship»;
- «latvian nationals» è considerato equivalente all'espressione «persons who have latvian citizenship».

3. *Articolo 79*

La Lettonia considera lo scambio di informazioni sul livello dei prezzi agricoli nel mercato della Comunità fondamentale ai fini della cooperazione in questione.

4. Considerato che entrambe le parti intendono avviare quanto prima i negoziati per un accordo europeo, la Lettonia ha espresso l'auspicio che in tale occasione possano essere rinegoziate le condizioni commerciali per i prodotti tessili e agricoli, al fine di apportarvi gli adeguamenti necessari per l'ulteriore liberalizzazione reciproca degli scambi in seguito all'adesione dei paesi scandinavi all'Unione europea.

**Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo di associazione con la
Lettonia**

L'accordo europeo di associazione che il 19 dicembre 1997 il Consiglio ha deciso di concludere con la Lettonia entrerà in vigore il 1° febbraio 1998, essendo state ultimate in data 22 dicembre 1997 le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 131 dell'accordo.
